SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 218

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 settembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 1997, n. **311.**

Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 94/54/CE e 96/21/CE recanti modifiche della direttiva 79/112/CEE concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, che, in attuazione alla direttiva 79/112/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1978, e successive modifiche, disciplina l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

Visto, in particolare, l'articolo 29 del predetto decreto legislativo n. 109/1992, il quale prevede che le relative disposizioni possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio del Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, in attuazione di norme comunitarie;

Considerato che i gas di imballaggio impiegati per il confezionamento degli alimenti in atmosfera protettiva non sono da considerare ingredienti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 109/1992 e non è richiesta, di conseguenza, l'indicazione degli stessi nell'elenco degli ingredienti;

Vista la direttiva 94/54/CE della Commissione del 18 novembre 1994, recante modifiche alla direttiva 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità;

Vista la direttiva 96/21/CE della Commissione del 29 marzo 1996, recante modifiche alla predetta direttiva 94/54/CE;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessità di dare attuazione alle direttive 94/54/CE e 96/21/CE;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Prodotti confezionati in atmosfera protettiva

1. L'allegato II del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 febbraio 1996, n. 175, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Art. 2.

Norma transitoria

1. I prodotti di cui all'allegato, sezione II, etichettati prima del 1° luglio 1997, non conformi alle disposizioni del presente regolamento, ma conformi alle disposizioni preesistenti, possono essere commercializzati fino allo smaltimento delle scorte.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 luglio 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro della sanità
BINDI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1997
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 295

ALLEGATO

Sezione I

INGREDIENTI OBBLIGATORIAMENTE DESIGNATI CON IL NOME DELLA CATEGORIA SEGUITO DAL LORO NOME SPECIFICO O DAL NUMERO CE.

Acidificanti

Addensanti

Agenti di carica

Agenti di resistenza

Agenti di rivestimento

Agenti di trattamento della farina

Agenti lievitanti

Amidi modificati (1)

Antiagglomeranti

Antiossidanti

Antischiumogeni

Coloranti

Conservanti

Correttori di acidità

Edulcoranti

Emulsionanti

Esaltatori di sapidità

Gas propulsore

Gelificanti

Sali di fusione (2)

Stabilizzanti

Umidificanti

(1) Non è obbligatorio indicare il nome specifico o il numero CE.

(2) Soltanto per i formaggi fusi e i prodotti a base di formaggio fuso.

Sezione II

ULTERIORI INDICAZIONI DA RIPORTARE NELLA ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Tipo o categoria di prodotti alimentari	Indicazione
a) Prodotti alimentari la cui durata è stata prolungata mediante l'impiego di gas di imballaggio consentiti	Confezionato in atmosfera protettiva
b) Prodotti alimentari che contengono edulcorante/i consentito/i	Con edulcorante/i Tale indicazione segue la denominazione di vendita di cui all'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
c) Prodotti alimentari che contengono sia zucchero/i aggiunto/i sia uno o più edulcoranti consentiti	Con zucchero/i ed edulcorante/i Tale indicazione segue la denominazione di vendita di cui all'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
d) Prodotti alimentari contenenti aspartame	Contiene una fonte di fenilalanina
e) Prodotti alimentari nei quali sono stati incorporati polioli per un tenore superiore al 10%	Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, è il seguente: «3. Le disposizioni del presente decreto possono essere modificate o integrate, in attuazione di norme comunitarie in materia con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro della sanità».

— Il testo dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 109/1992 è il seguente: «1. Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata».

Nota all'art. 1:

— L'allegato II del D.Lgs. n. 109/1992 così come modificato dal D.P.C.M. 6 febbraio 1996, n. 175, era il seguente:

«INGREDIENTI OBBLIGATORIAMENTE DESIGNATI CON IL NOME DELLA CATEGORIA SEGUITO DAL LORO NOME SPECIFICO O DAL NUMERO CE.

Acidificanti

Addensanti

Agenti di carica

Agenti di resistenza

Agenti di rivestimento

Agenti di trattamento della farina

Agenti lievitanti

Amidi modificati (1)

Antiagglomeranti

Antiossidanti

Antischiumogeni

Coloranti

Conservanti

Correttori di acidità

Edulcoranti

Emulsionanti

Esaltatori di sapidità

Gas propulsore

Gelificanti

Sali di fusione (2)

Stabilizzanti

Umidificanti

(1) Non è obbligatorio indicare il nome specifico o il numero CE.

(2) Soltanto per i formaggi fusi e i prodotti a base di formaggio fuso».

97G0346

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 settembre 1997.

Modificazioni all'ordinanza n. 2589 del 26 maggio 1997 concernente interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti all'evento sismico del giorno 12 maggio 1997 che ha colpito il territorio della regione Umbria. (Ordinanza n. 2639).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 1997 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Perugia colpito dall'evento sismico del 12 maggio 1997;

Vista l'ordinanza n. 2589 del 26 maggio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 1997, concernente interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti all'evento sismico del giorno 12 maggio 1997 che ha colpito il territorio della regione Umbria;

Vista la nota in data 21 luglio 1997 n. 2511/GAB della prefettura di Perugia;

Sentiti i Ministeri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Articolo unico

1. Il termine di cui all'art. 16, comma 2, dell'ordinanza n. 2589 del 26 maggio 1997, è prorogato sino al 12 ottobre 1997.

2. Il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, sospesi per effetto dell'art. 16 della citata ordinanza n. 2589 del 26 maggio 1997, può essere effettuato, a domanda, in tre rate bimestrali a decorrere dal primo mese successivo alla scadenza della sospensione, senza corresponsione di interessi o altri oneri dovuti per la dilazione.

3. I termini di cui all'art. 17, comma 1, dell'ordinanza n. 2589 del 26 maggio 1997, sono prorogati sino al 12 ottobre 1997. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione, può essere effettuato, a domanda, in tre rate scadenti il 30 ottobre, il 30 novembre e il 20 dicembre del corrente anno, senza corresponsione di interessi o altri oneri dovuti per la dilazione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A7273

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 giugno 1997, n. 312.

Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 93/45/CE e 93/77/CE relative ai succhi di frutta e prodotti similari.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1994 ed in particolare l'articolo 5, che prevede l'attuazione in via amministrativa delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *D*;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sulla disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 1982, n. 489 con il quale è stata data attuazione alle direttive CEE 75/725 e 79/168 relative ai succhi di frutta e prodotti similari;

Vista la direttiva 93/45/CE della Commissione del 17 giugno 1993 relativa alla produzione di nettari senza aggiunta di zuccheri o di miele;

Vista la direttiva 93/77/CE del Consiglio del 21 settembre 1993 relativa ai succhi di frutta e taluni prodotti similari;

Ritenuta la necessità di dare attuazione alle citate direttive;

Ritenuta altresì la necessità di precisare che l'uso di resine adsorbenti per la deamarizzazione rientra tra i procedimenti fisici usuali;

Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 gennaio 1997;

Vista la comunicazione fatta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Trattamenti

1. Per la preparazione dei succhi di frutta, tra i procedimenti ed i trattamenti fisici usuali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489, è compresa l'utilizzazione delle resine adsorbenti per la deamarizzazione dei succhi.

Art. 2.

Nettari di frutta

1. Per la preparazione dei nettari di frutta di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489, possono essere utilizzati, separatamente o insieme, senza aggiunta di zuccheri o di miele, i frutti elencati ai punti II e III dell'allegato del decreto medesimo nonché l'albicocca, quando il loro elevato tenore naturale di zuccheri lo giustifica.

Art. 3.

Succhi di frutta concentrati

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489, la quantità complessiva di zuccheri aggiunti, espressa rispetto al volume di succo «a base di ... concentrato», non deve superare i valori indicati all'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, del decreto medesimo.

2. Fino al 14 giugno 1999, l'aggiunta di zuccheri nei succhi di arancia concentrati non destinati al consumatore è ammessa, a fine di correzione, in quantità, espressa in sostanza secca, non superiore a 15 grammi per litro di succo.

3. Nel caso di cui al comma 2 il trasformatore deve essere informato dell'aggiunta di zuccheri al succo di arancia concentrato.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 giugno 1997

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro della sanità
BINDI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1997
Registro n. 1 Industria, foglio n. 200

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 5 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, prevede l'elenco delle direttive da attuare con decreto ministeriale.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali e interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

— Il D.P.R. 18 maggio 1982, n. 489, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 210 del 2 agosto 1982.

Note all'articolato:

— Il comma 1 dell'art. 5 del D.P.R. 18 maggio 1982, n. 489, è il seguente:

«Per la preparazione dei succhi di frutta sono consentiti:

a) la mescolanza di succhi di frutta e/o di purea di frutta di una o piu specie;

b) i procedimenti ed i trattamenti fisici usuali, quali i trattamenti termici, la centrifugazione e la filtrazione, nonché l'uso delle sostanze previste dal D.M. 31 marzo 1965, e successive modificazioni, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

c) l'impiego dei tipi di zucchero indicati nell'art. 1, numeri 1, 2, 3, 8, 9 e 10 della legge 30 marzo 1980, n. 139, nonché il fruttosio eccetto che per la preparazione dei succhi di pera e di uva:

1) in quantità, espressa in sostanza secca, non superiore a 15 g per litro di succo, per la loro correzione;

2) in quantità, espressa in sostanza secca, non superiore a:

200 g per litro di succo per i succhi di limone, di limetta, di bergamotto e di ribes;

100 g per litro di succo negli altri casi per ottenere un gusto dolce. Ne è vietato l'impiego nella preparazione del succo di mela.

— Il comma 1, lettera *b)*, dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489, è il seguente:

«Per la preparazione dei succhi concentrati sono consentiti:

a) (omissis);

b) i trattamenti ed i procedimenti di cui all'art. 5; tuttavia l'aggiunta di zuccheri, di cui all'art. 5, primo comma, lettera *c)*, punto 2, è consentita solo per i succhi di frutta concentrati preconfezionati destinati al consumatore finale, con le quantità massime prescritte dallo stesso articolo ed a condizione che se ne faccia menzione nella denominazione di vendita».

— L'art. 8 del D.P.R. 18 maggio 1982, n. 489, è il seguente:

«Per la preparazione dei nettari di frutta sono consentiti:

a) la mescolanza dei nettari di una o più specie, eventualmente con aggiunta di succo o purea di frutta;

b) i trattamenti ed i procedimenti fisici usuali, come i trattamenti termici, la centrifugazione e la filtrazione nonché l'uso delle sostanze previste dal D.M. 31 marzo 1965, e successive modifiche, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

c) l'impiego dei tipi di zucchero indicati all'art. 1, punti da 1 a 10, della legge 31 marzo 1980, n. 139, nonché del fruttosio in quantità non superiore al 20% in peso rispetto al peso totale del prodotto finito;

d) acqua in quantità tale che il tenore in succo e/o purea di frutta e l'acidità devono essere proporzionalmente conformi a quelli fissati nell'allegato;

e) la sostituzione totale o parziale della quantità di acido citrico prevista dal D.M. 31 marzo 1965, e successive modificazioni, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, con equivalente quantità di succo di limone;

f) la sostituzione totale degli zuccheri col miele, rispettando il limite del 20%, previsto alla precedente lettera *c)*».

97G0351

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 settembre 1997.

Integrazione ai decreti ministeriali 2 ottobre 1995, 15 aprile 1996 e 8 marzo 1997, concernenti l'attribuzione del codice di autorizzazione all'immissione in commercio ai farmaci a denominazione comune, precedentemente denominati farmaci preconfezionati prodotti industrialmente.

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA DELL'UFFICIO VALUTAZIONE IMMISSIONE IN COMMERCIO DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, con particolare riferimento agli articoli 2, 8 e 9;

Visti i decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 539, e n. 540;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1997, con il quale è stata conferita al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'ufficio IV, valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto dirigenziale 8 novembre 1993 con cui sono state autorizzate all'immissione in commercio un elenco di farmaci preconfezionati prodotti industrialmente;

Viste le deliberazioni della Commissione unica del farmaco nella seduta del 29 febbraio 1994, con cui alcune confezioni di farmaci preconfezionati prodotti industrialmente sono stati inseriti tra i prodotti dispensabili nella fascia «A» del prontuario terapeutico nazionale e la successiva deliberazione nella seduta del 13 febbraio 1995;

Visto il decreto 2 ottobre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 1995; con cui sono stati attribuiti i codici di autorizzazione all'immissione in commercio ai farmaci a denominazione comune, precedentemente denominati farmaci preconfezionati prodotti industrialmente, di cui al sopra citato decreto ministerale 8 novembre 1993;

Visti i successivi decreti integrativi del 15 aprile 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 1996 - serie generale - e del decreto ministeriale n. 133/1997 dell'8 marzo 1997;

Vista la documentazione inviata dalle aziende interessate;

Considerato che per errore materiale nei decreti sopra citati non risultano inseriti un'elenco di prodotti della ditta Sifra;

Verificato che l'azienda ha adempiuto nei termini richiesti a segnalare all'amministrazione, per l'attribuzione del codice di autorizzazione, le confezioni di farmaci preconfezionati prodotti industrialmente commercializzate in seguito al decreto di autorizzazione dell'8 novembre 1993;

Considerata la necessità di integrare l'elenco di cui ai decreti sopra citati del 2 ottobre 1995, del 15 aprile 1996 e 8 marzo 1997;

Decreta:

Gli elenchi di cui ai propri decreti 2 ottobre 1995 e 15 aprile 1996 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 1995 e n. 115 del 18 maggio 1996 e del decreto 8 marzo 1997, n. 133/1997, sono integrati con l'elenco seguente:

Decreto n. 383/97

AIC		Prodotto	Confezione	AIC (in base)
030759 106	/G	AMMONIO CLORURO	5 CONTENITORI PLASTICA 3MEQ/10ML	0XBQ62
030759 118	/G	AMMONIO CLORURO	6 CONTENITORI PLASTICA 3MEQ/10ML	0XBQ6G
030760 045	/G	ANTICOAGULANTE ACD	FORMULA A FLACONE 250 ML	0XBR3F
030760 058	/G	ANTICOAGULANTE ACD	FORMULA A SACCA FLESSIBILE 250 ML	0XBR3U
030760 060	/G	ANTICOAGULANTE ACD	FORMULA A SACCA FLESSIBILE 500 ML	0XBR3W
030761 047	/G	ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA	SACCA FLESSIBILE 500 ML	0XBS2R
030761 050	/G	ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA	SACCA FLESSIBILE 1000 ML	0XBS2U
030761 062	/G	ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA	CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 500 ML	0XBS36
030761 074	/G	ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA	CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 1000 ML	0XBS3L
030763 167	/G	ELETTROLITICA REIDRATANTE	"I" SACCA FLESSIBILE 500 ML	0XBU4Z
030763 179	/G	ELETTROLITICA REIDRATANTE	"I" CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 500 ML	0XBU5C
030763 181	/G	ELETTROLITICA REIDRATANTE	"II" SACCA FLESSIBILE 500 ML	0XBU5F
030763 193	/G	ELETTROLITICA REIDRATANTE	"II" SACCA FLESSIBILE 1000 ML	0XBU5T
030763 205	/G	ELETTROLITICA REIDRATANTE	"II" CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 500 ML	0XBU65
030763 217	/G	ELETTROLITICA REIDRATANTE	"II" CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 1000 ML	0XBU6K
030763 229	/G	ELETTROLITICA REIDRATANTE	"III" SACCA FLESSIBILE 500 ML	0XBU6X
030763 231	/G	ELETTROLITICA REIDRATANTE	"III" SACCA FLESSIBILE 1000 ML	0XBU6Z
030763 243	/G	ELETTROLITICA REIDRATANTE	"III" CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 500 ML	0XBU7C
030763 256	/G	ELETTROLITICA REIDRATANTE	"III" CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 1000 ML	0XBU7S
030764 056	/G	ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO	"I" CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 500 ML	0XBV0S
030764 068	/G	ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO	"I" SACCA FLESSIBILE 500 ML	0XBV14
030764 070	/G	ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO	"I" SACCA FLESSIBILE 1.000 ML	0XBV16
030764 082	/G	ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO	"I" FLACONE PLASTICA 250 ML	0XBV1L
030764 094	/G	ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO	"II" SACCA FLESSIBILE 500 ML	0XBV1Y
030764 106	/G	ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO	"II" SACCA FLESSIBILE 1.000 ML	0XBV2B
030764 118	/G	ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO	"II" FLACONE PLASTICA 500 ML	0XBV2Q
030765 059	/G	ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO	SACCA FLESSIBILE 500 ML	0XBW03
030765 061	/G	ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO	SACCA FLESSIBILE 1000 ML	0XBW05
030765 073	/G	ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO	CONTENITORE PLASTICA RIGIDO 500 ML	0XBW0K
030765 085	/G	ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO	CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 1000 ML	0XBW0X
030767 166	/G	FRUTTOSIO	5% CONTENITORE PLASTICA RIGIDO 500 ML	0XBY1Y

030767	178	/G	FRUTTOSIO	"5%" SACCA FLESSIBILE 100 ML	0XBY2B
030767	180	/G	FRUTTOSIO	"5%" SACCA FLESSIBILE 250 ML	0XBY2D
030767	192	/G	FRUTTOSIO	"5%" SACCA FLESSIBILE 500 ML	0XBY2S
030767	204	/G	FRUTTOSIO	"5%" SACCA FLESSIBILE 1000 ML	0XBY34
030767	216	/G	FRUTTOSIO	"5%" FLACONE PLASTICA 250 ML	0XBY3J
030767	228	/G	FRUTTOSIO	"10%" SACCA FLESSIBILE 100 ML	0XBY3W
030767	230	/G	FRUTTOSIO	"10%" SACCA FLESSIBILE 250 ML	0XBY3Y
030767	242	/G	FRUTTOSIO	"10%" SACCA FLESSIBILE 500 ML	0XBY4B
030767	255	/G	FRUTTOSIO	"10%" SACCA FLESSIBILE 1.000 ML	0XBY4R
030767	267	/G	FRUTTOSIO	"10%" FLACONE PLASTICA 250 ML	0XBY53
030767	279	/G	FRUTTOSIO	"10%" FLACONE PLASTICA 500 ML	0XBY5H
030767	281	/G	FRUTTOSIO	"20%" SACCA FLESSIBILE 100 ML	0XBY5K
030767	293	/G	FRUTTOSIO	"20%" SACCA FLESSIBILE 250 ML	0XBY5X
030767	305	/G	FRUTTOSIO	"20%" SACCA FLESSIBILE 500 ML	0XBY69
030767	317	/G	FRUTTOSIO	"20%" SACCA FLESSIBILE 1.000 ML	0XBY6P
030767	329	/G	FRUTTOSIO	"20%" FLACONE PLASTICA 250 ML	0XBY71
030767	331	/G	FRUTTOSIO	"20%" FLACONE PLASTICA 500 ML	0XBY73
030768	030	/G	GLICEROLO CON SODIO CLORURO	10%+0,9% CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 500 ML	0XBYWY
030768	042	/G	GLICEROLO CON SODIO CLORURO	"10%+0,9%" SACCA FLESSIBILE 500 ML	0XBYXB
030768	055	/G	GLICEROLO CON SODIO CLORURO	"10%+0,9%" SACCA FLESSIBILE 1.000 ML	0XBYXR
030768	067	/G	GLICEROLO CON SODIO CLORURO	"10%+0,9%" FLACONE PLASTICA 250 ML	0XBYY3
030770	162	/G	MANNITOLO	18% SACCA FLESSIBILE 250 ML	0XC0ZL
030770	174	/G	MANNITOLO	18% SACCA FLESSIBILE 500 ML	0XC0ZY
030770	186	/G	MANNITOLO	"5%" SACCA FLESSIBILE 100 ML	0XC10B
030770	198	/G	MANNITOLO	"5%" SACCA FLESSIBILE 250 ML	0XC10Q
030770	200	/G	MANNITOLO	"5%" SACCA FLESSIBILE 500 ML	0XC10S
030770	212	/G	MANNITOLO	"5%" SACCA FLESSIBILE 1.000 ML	0XC114
030770	224	/G	MANNITOLO	"5%" FLACONE PLASTICA 250 ML	0XC11J
030770	236	/G	MANNITOLO	"5%" FLACONE PLASTICA 500 ML	0XC11W
030770	248	/G	MANNITOLO	"10%" SACCA FLESSIBILE 250 ML	0XC128
030770	251	/G	MANNITOLO	"10%" SACCA FLESSIBILE 500 ML	0XC12C
030770	263	/G	MANNITOLO	"10%" SACCA FLESSIBILE 1.000 ML	0XC12R
030770	275	/G	MANNITOLO	"10%" FLACONE PLASTICA 250 ML	0XC133
030770	287	/G	MANNITOLO	"10%" FLACONE PLASTICA 500 ML	0XC13H
030770	299	/G	MANNITOLO	"18%" SACCA FLESSIBILE 1.000 ML	0XC13V
030770	301	/G	MANNITOLO	"18%" FLACONE PLASTICA 250 ML	0XC13X
030770	313	/G	MANNITOLO	"18%" FLACONE PLASTICA 500 ML	0XC149
030771	063	/G	RINGER	SACCA FLESSIBILE 100 ML	0XC1VR
030771	075	/G	RINGER	SACCA FLESSIBILE 250 ML	0XC1W3
030771	087	/G	RINGER	SACCA FLESSIBILE 500 ML	0XC1WH
030771	099	/G	RINGER	SACCA FLESSIBILE 1.000 ML	0XC1WV
030771	101	/G	RINGER	FLACONE PLASTICA 250 ML	0XC1WX
030771	113	/G	RINGER	FLACONE PLASTICA 500 ML	0XC1X9
030772	065	/G	RINGER ACETATO	SACCA FLESSIBILE 250 ML	0XC2V1
030772	077	/G	RINGER ACETATO	SACCA FLESSIBILE 500 ML	0XC2VF
030772	089	/G	RINGER ACETATO	SACCA FLESSIBILE 1000 ML	0XC2VT
030772	091	/G	RINGER ACETATO	CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 500 ML	0XC2VV
030772	103	/G	RINGER ACETATO	SACCA FLESSIBILE 100 ML	0XC2W7
030772	115	/G	RINGER ACETATO	FLACONE PLASTICA 250 ML	0XC2WM
030773	067	/G	RINGER LATTATO	SACCA FLESSIBILE 500 ML	0XC3UC
030773	079	/G	RINGER LATTATO	SACCA FLESSIBILE 1000 ML	0XC3UR
030773	081	/G	RINGER LATTATO	CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 500 ML	0XC3UT
030773	093	/G	RINGER LATTATO	SACCA FLESSIBILE 100 ML	0XC3V5

030773	105	/G	RINGER LATTATO	SACCA FLESSIBILE 250 ML	0XC3VK
030773	117	/G	RINGER LATTATO	FLACONE 250 ML	0XC3VX
030774	234	/G	SODIO BICARBONATO	5 CONTENITORI PLASTICA 1MEQ/10ML	0XC4YU
030774	246	/G	SODIO BICARBONATO	6 CONTENITORI PLASTICA 1MEQ/10ML	0XC4Z6
030774	259	/G	SODIO BICARBONATO	1,4% SACCA FLESSIBILE 100 ML	0XC4ZM
030774	261	/G	SODIO BICARBONATO	1,4% SACCA FLESSIBILE 250 ML	0XC4ZP
030774	273	/G	SODIO BICARBONATO	1,4% SACCA FLESSIBILE 500 ML	0XC501
030774	285	/G	SODIO BICARBONATO	1,4% SACCA FLESSIBILE 1.000 ML	0XC50F
030774	297	/G	SODIO BICARBONATO	1,4% FLACONE PLASTICA 250 ML	0XC50T
030774	309	/G	SODIO BICARBONATO	1,4% FLACONE PLASTICA 500 ML	0XC515
030774	311	/G	SODIO BICARBONATO	5% SACCA FLESSIBILE 100 ML	0XC517
030774	323	/G	SODIO BICARBONATO	5% SACCA FLESSIBILE 250 ML	0XC51M
030774	335	/G	SODIO BICARBONATO	5% SACCA FLESSIBILE 500 ML	0XC51Z
030774	347	/G	SODIO BICARBONATO	5% SACCA FLESSIBILE 1.000 ML	0XC52C
030774	350	/G	SODIO BICARBONATO	5% FLACONE PLASTICA 250 ML	0XC52G
030774	362	/G	SODIO BICARBONATO	5% FLACONE PLASTICA 500 ML	0XC52U
030774	374	/G	SODIO BICARBONATO	7,5% SACCA FLESSIBILE 100 ML	0XC536
030774	386	/G	SODIO BICARBONATO	7,5% SACCA FLESSIBILE 250 ML	0XC53L
030774	398	/G	SODIO BICARBONATO	7,5% SACCA FLESSIBILE 500 ML	0XC53Y
030774	400	/G	SODIO BICARBONATO	7,5% SACCA FLESSIBILE 1.000 ML	0XC540
030774	412	/G	SODIO BICARBONATO	7,5% FLACONE PLASTICA 250 ML	0XC54D
030774	424	/G	SODIO BICARBONATO	7,5% FLACONE PLASTICA 500 ML	0XC54S
030774	436	/G	SODIO BICARBONATO	8,4% SACCA FLESSIBILE 100 ML	0XC554
030774	448	/G	SODIO BICARBONATO	8,4% SACCA FLESSIBILE 250 ML	0XC55J
030774	451	/G	SODIO BICARBONATO	8,4% SACCA FLESSIBILE 500 ML	0XC55M
030774	463	/G	SODIO BICARBONATO	8,4% SACCA FLESSIBILE 1.000 ML	0XC55Z
030774	475	/G	SODIO BICARBONATO	8,4% FLACONE PLASTICA 250 ML	0XC56C
030774	487	/G	SODIO BICARBONATO	8,4% FLACONE PLASTICA 500 ML	0XC56R
030776	189	/G	SODIO LATTATO	5 CONTENITORI PLASTICA 2MEQ/10ML	0XC6VX
030776	191	/G	SODIO LATTATO	6 CONTENITORI PLASTICA 2MEQ/10ML	0XC6VZ
030776	203	/G	SODIO LATTATO	5 CONTENITORI PLASTICA 3MEQ/10ML	0XC6WC
030776	215	/G	SODIO LATTATO	6 CONTENITORI PLASTICA 3MEQ/10ML	0XC6WR
031375	037	/G	ANTICOAGULANTE CPD	SACCA FLESSIBILE 350 ML	0XXHPX
031375	049	/G	ANTICOAGULANTE CPD	SACCA FLESSIBILE 500 ML	0XXHQ9
031376	066	/G	ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA	SACCA FLESSIBILE 500 ML	0XXJQ2
031376	078	/G	ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA.	SACCA FLESSIBILE 1000 ML	0XXJQG
031376	080	/G	ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA	CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 500 ML	0XXJQJ
031376	092	/G	ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA	CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 1000 ML	0XXJQW
031377	068	/G	ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA	SACCA FLESSIBILE 500 ML	0XXKPD
031377	070	/G	ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA	SACCA FLESSIBILE 1000 ML	0XXKPG
031377	082	/G	ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA	CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 500 ML	0XXKPU
031377	094	/G	ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA	CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 1000 ML	0XXKQ6
031378	058	/G	ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO	"III" SACCA FLESSIBILE 500 ML	0XXLNB
031378	060	/G	ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO	"III" SACCA FLESSIBILE 1000 ML	0XXLND

031378	072	/G	ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO	"III" CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 500 ML	0XXLNS
031378	084	/G	ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO	"III" CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 1000 ML	0XXLP4
031379	050	/G	ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO E CALCIO GLUCONATO	"III" SACCA FLESSIBILE 500 ML	0XXMMB
031379	062	/G	ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO E CALCIO GLUCONATO	"III" SACCA FLESSIBILE 1000 ML	0XXMMQ
031379	074	/G	ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO E CALCIO GLUCONATO	"III" CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 500 ML	0XXMN2
031379	086	/G	ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO E CALCIO GLUCONATO	"III" CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 1000 ML	0XXMNG
031380	052	/G	ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO LATTATO	SACCA FLESSIBILE 500 ML	0XXNLN
031380	064	/G	ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO LATTATO	SACCA FLESSIBILE 1000 ML	0XXNM0
031380	076	/G	ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO LATTATO	CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 500 ML	0XXNMD
031380	088	/G	ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO LATTATO	CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 1000 ML	0XXNMS
031381	054	/G	ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON POTASSIO, GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO	SACCA FLESSIBILE 500 ML	0XXPKY
031381	066	/G	ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON POTASSIO, GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO	SACCA FLESSIBILE 1000 ML	0XXPLB
031381	078	/G	ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON POTASSIO, GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO	FLACONE PLASTICA 500 ML	0XXPLQ
031382	056	/G	ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE SELETTIVA CON SODIO GLUCONATO	SACCA FLESSIBILE 500 ML	0XXQK8
031382	068	/G	ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE SELETTIVA CON SODIO GLUCONATO	SACCA FLESSIBILE 1.000 ML	0XXQKN
031382	070	/G	ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE SELETTIVA CON SODIO GLUCONATO	FLACONE PLASTICA 500 ML	0XXQKQ
031383	058	/G	ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE PH 7.4 CON SODIO GLUCONATO	SACCA FLESSIBILE 500 ML	0XXRJL
031383	060	/G	ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE PH 7.4 CON SODIO GLUCONATO	SACCA FLESSIBILE 1.000 ML	0XXRJN
031383	072	/G	ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE PH 7.4 CON SODIO GLUCONATO	FLACONE PLASTICA 500 ML	0XXRK0
031384	098	/G	ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO	"I" SACCA FLESSIBILE 500 ML	0XXSK2
031384	100	/G	ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO	"I" SACCA FLESSIBILE 1.000 ML	0XXSK4
031384	112	/G	ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO	"I" FLACONE PLASTICA 250 ML	0XXSKJ
031384	124	/G	ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO	"II" SACCA FLESSIBILE 500 ML	0XXSKW
031384	136	/G	ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO	"II" SACCA FLESSIBILE 1.000 ML	0XXSL8
031384	148	/G	ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO	"II" FLACONE PLASTICA 500 ML	0XXSLN
031385	115	/G	GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO	"I" SACCA FLESSIBILE 100 ML	0XXTJV
031385	127	/G	GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO	"I" SACCA FLESSIBILE 250 ML	0XXTK7
031385	139	/G	GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO	"I" SACCA FLESSIBILE 500 ML	0XXTKM

031385	141	/G	GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO	"I" SACCA FLESSIBILE 1.000 ML	0XXTKP
031385	154	/G	GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO	"I" FLACONE PLASTICA 250 ML	0XXTL2
031385	166	/G	GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO	"I" FLACONE PLASTICA 500 ML	0XXTLG
031385	178	/G	GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO	"II" SACCA FLESSIBILE 100 ML	0XXTLU
031385	180	/G	GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO	"II" SACCA FLESSIBILE 250 ML	0XXTLW
031385	192	/G	GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO	"II" SACCA FLESSIBILE 500 ML	0XXTM8
031385	204	/G	GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO	"II" SACCA FLESSIBILE 1.000 ML	0XXTMN
031385	216	/G	GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO	"II" FLACONE PLASTICA 250 ML	0XXTN0
031385	228	/G	GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO	"II" FLACONE PLASTICA 500 ML	0XXTND
031386	168	/G	GLUCOSIO E SODIO CLORURO	"I" SACCA FLESSIBILE 100 ML	0XXUKS
031386	170	/G	GLUCOSIO E SODIO CLORURO	"I" SACCA FLESSIBILE 250 ML	0XXUKU
031386	182	/G	GLUCOSIO E SODIO CLORURO	"I" SACCA FLESSIBILE 500 ML	0XXUL6
031386	194	/G	GLUCOSIO E SODIO CLORURO	"I" SACCA FLESSIBILE 1.000 ML	0XXULL
031386	206	/G	GLUCOSIO E SODIO CLORURO	"I" FLACONE PLASTICA 250 ML	0XXULY
031386	218	/G	GLUCOSIO E SODIO CLORURO	"I" FLACONE PLASTICA 500 ML	0XXUMB
031386	220	/G	GLUCOSIO E SODIO CLORURO	"II" SACCA FLESSIBILE 100 ML	0XXUMD
031386	232	/G	GLUCOSIO E SODIO CLORURO	"II" SACCA FLESSIBILE 250 ML	0XXUMS
031386	244	/G	GLUCOSIO E SODIO CLORURO	"II" SACCA FLESSIBILE 500 ML	0XXUN4
031386	257	/G	GLUCOSIO E SODIO CLORURO	"II" SACCA FLESSIBILE 1.000 ML	0XXUNK
031386	269	/G	GLUCOSIO E SODIO CLORURO	"II" FLACONE PLASTICA 250 ML	0XXUNX
031386	271	/G	GLUCOSIO E SODIO CLORURO	"II" FLACONE PLASTICA 500 ML	0XXUNZ
031386	283	/G	GLUCOSIO E SODIO CLORURO	"III" SACCA FLESSIBILE 100 ML	0XXUPC
031386	295	/G	GLUCOSIO E SODIO CLORURO	"III" SACCA FLESSIBILE 250 ML	0XXUPR
031386	307	/G	GLUCOSIO E SODIO CLORURO	"III" SACCA FLESSIBILE 500 ML	0XXUQ3
031386	319	/G	GLUCOSIO E SODIO CLORURO	"III" SACCA FLESSIBILE 1.000 ML	0XXUQH
031386	321	/G	GLUCOSIO E SODIO CLORURO	"III" FLACONE PLASTICA 250 ML	0XXUQK
031386	333	/G	GLUCOSIO E SODIO CLORURO	"III" FLACONE PLASTICA 500 ML	0XXUQX
031389	063	/G	RINGER ACETATO CON GLUCOSIO	SACCA FLESSIBILE 100 ML	0XXXD7
031389	075	/G	RINGER ACETATO CON GLUCOSIO	SACCA FLESSIBILE 250 ML	0XXXDM
031389	087	/G	RINGER ACETATO CON GLUCOSIO	SACCA FLESSIBILE 500 ML	0XXXDZ
031389	099	/G	RINGER ACETATO CON GLUCOSIO	SACCA FLESSIBILE 1.000 ML	0XXXFC
031389	101	/G	RINGER ACETATO CON GLUCOSIO	FLACONE PLASTICA 250 ML	0XXXFF
031389	113	/G	RINGER ACETATO CON GLUCOSIO	FLACONE PLASTICA 500 ML	0XXXFT
031390	065	/G	RINGER LATTATO CON GLUCOSIO	SACCA FLESSIBILE 100 ML	0XXYCK
031390	077	/G	RINGER LATTATO CON GLUCOSIO	SACCA FLESSIBILE 250 ML	0XXYCX
031390	089	/G	RINGER LATTATO CON GLUCOSIO	SACCA FLESSIBILE 500 ML	0XXYD9
031390	091	/G	RINGER LATTATO CON GLUCOSIO	SACCA FLESSIBILE 1.000 ML	0XXYDC
031390	103	/G	RINGER LATTATO CON GLUCOSIO	FLACONE PLASTICA 250 ML	0XXYDR
031390	115	/G	RINGER LATTATO CON GLUCOSIO	FLACONE PLASTICA 500 ML	0XXYF3
031450	176	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 3 LITRI	0XZT20
031450	188	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 3,5 LITRI	0XZT2D
031450	190	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 4 LITRI	0XZT2G
031450	202	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 4,5 LITRI	0XZT2U
031450	214	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 5 LITRI	0XZT36

031450	226	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 5,5 LITRI	0XZT3L
031450	238	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 6 LITRI	0XZT3Y
031450	240	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 6,5 LITRI	0XZT40
031450	253	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 7 LITRI	0XZT4F
031450	265	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 7,5 LITRI	0XZT4T
031450	277	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 8 LITRI	0XZT55
031450	289	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 8,5 LITRI	0XZT5K
031450	291	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 9 LITRI	0XZT5M
031450	303	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 9,5 LITRI	0XZT5Z
031450	315	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 10 LITRI	0XZT6C
031450	327	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 10,7 LITRI	0XZT6R
031491	172	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 3 LITRI	0Y1134
031491	184	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 3,5 LITRI	0Y113J
031491	196	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 4 LITRI	0Y113W
031491	208	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 4,5 LITRI	0Y1148
031491	210	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 5 LITRI	0Y114B
031491	222	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 5,5 LITRI	0Y114Q
031491	234	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 6 LITRI	0Y1152
031491	246	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 6,5 LITRI	0Y115G

031491	259	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 7 LITRI	0Y115V
031491	261	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 7,5 LITRI	0Y115X
031491	273	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 8 LITRI	0Y1169
031491	285	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 8,5 LITRI	0Y116P
031491	297	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 9 LITRI	0Y1171
031491	309	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 9,5 LITRI	0Y117F
031491	311	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 10 LITRI	0Y117H
031491	323	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 10,7 LITRI	0Y117V
031492	174	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 3 LITRI	0Y122G
031492	186	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 3,5 LITRI	0Y122U
031492	198	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 4 LITRI	0Y1236
031492	200	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 4,5 LITRI	0Y1238
031492	212	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 5 LITRI	0Y123N
031492	224	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 5,5 LITRI	0Y1240
031492	236	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 6 LITRI	0Y124D
031492	248	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 6,5 LITRI	0Y124S
031492	251	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 7 LITRI	0Y124V
031492	263	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 7,5 LITRI	0Y1257
031492	275	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 8 LITRI	0Y125M
031492	287	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 8,5 LITRI	0Y125Z
031492	299	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 9 LITRI	0Y126C
031492	301	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 9,5 LITRI	0Y126F
031492	313	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 10 LITRI	0Y126T
031492	325	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 10,7 LITRI	0Y1275

031493	164	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 3 LITRI	0Y131D
031493	176	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 3,5 LITRI	0Y131S
031493	188	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 4 LITRI	0Y1324
031493	190	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 4,5 LITRI	0Y1326
031493	202	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 5 LITRI	0Y132L
031493	214	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 5,5 LITRI	0Y132Y
031493	226	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 6 LITRI	0Y133B
031493	238	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 6,5 LITRI	0Y133Q
031493	240	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 7 LITRI	0Y133S
031493	253	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 7,5 LITRI	0Y1345
031493	265	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 8 LITRI	0Y134K
031493	277	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 8,5 LITRI	0Y134X
031493	289	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 9 LITRI	0Y1359
031493	291	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 9,5 LITRI	0Y135C
031493	303	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 10 LITRI	0Y135R
031495	169	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO E GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 3 LITRI	0Y1501
031495	171	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO E GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 3,5 LITRI	0Y1503
031495	183	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO E GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 4 LITRI	0Y150H
031495	195	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO E GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 4,5 LITRI	0Y150V

031495	207	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO E GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 5 LITRI	0Y1517
031495	219	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO E GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 5,5 LITRI	0Y151M
031495	221	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO E GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 6 LITRI	0Y151P
031495	233	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO E GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 6,5 LITRI	0Y1521
031495	245	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO E GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 7 LITRI	0Y152F
031495	258	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO E GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 7,5 LITRI	0Y152U
031495	260	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO E GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 8 LITRI	0Y152W
031495	272	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO E GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 8,5 LITRI	0Y1538
031495	284	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO E GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 9 LITRI	0Y153N
031495	296	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO E GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 9,5 LITRI	0Y1540
031495	308	/G	SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO E GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	FUSTINO 10 LITRI	0Y154D
031904	232	/G	CALCIO CLORURO	5 CONTENITORI PLASTICA 0,5MEQ/10ML	0YFNH8
031904	244	/G	CALCIO CLORURO	6 CONTENITORI PLASTICA 0,5MEQ/10ML	0YFNHN
031904	257	/G	CALCIO CLORURO	5 CONTENITORI PLASTICA 1G/10ML	0YFNJ1
031904	269	/G	CALCIO CLORURO	6 CONTENITORI PLASTICA 1G/10ML	0YFNJF
031905	033	/G	CALCIO E MAGNESIO CLORURO	5 CONTENITORI PLASTICA 1MEQ/10 ML	0YFP89
031905	045	/G	CALCIO E MAGNESIO CLORURO	6 CONTENITORI PLASTICA 1MEQ/10ML	0YFP8P
031906	035	/G	MAGNESIO CLORURO	5 CONTENTORI PLASTICA 0,5MEQ/10ML	0YFQ7M
031906	047	/G	MAGNESIO CLORURO	6 CONTENITORI PLASTICA 0,5MEQ/10ML	0YFQ7Z
031907	379	/G	MAGNESIO SOLFATO	5 CONTENITORI PLASTICA 2MEQ/10ML	0YFRKM
031907	381	/G	MAGNESIO SOLFATO	6 CONTENITORI PLASTICA 2MEQ/10ML	0YFRKP
031907	393	/G	MAGNESIO SOLFATO	5 CONTENITORI PLASTICA 1G/10ML	0YFRL1
031907	405	/G	MAGNESIO SOLFATO	6 CONTENITORI PLASTICA 1G/10ML	0YFRLF
031908	054	/G	POTASSIO ACETATO	5 CONTENITORI PLASTICA 3MEQ/10ML	0YFS6Q
031908	066	/G	POTASSIO ACETATO	6 CONTENITORI PLASTICA 3MEQ/10ML	0YFS72
031909	070	/G	POTASSIO CLORURO	5 CONTENITORI PLASTICA 2MEQ/10ML	0YFT6G
031909	082	/G	POTASSIO CLORURO	6 CONTENITORI PLASTICA 2MEQ/10ML	0YFT6U
031909	094	/G	POTASSIO CLORURO	5 CONTENITORI PLASTICA 3MEQ/10ML	0YFT76
031909	118	/G	POTASSIO CLORURO	3 MEQ/ML FLACONE 30 ML	0YFT7Y
031909	106	/G	POTASSIO CLORURO	6 CONTENITORI PLASTICA 3MEQ/10ML	0YFT7L
031910	058	/G	POTASSIO FOSFATO	5 CONTENITORI PLASTICA 2MEQ/10ML	0YFU5B

031910	060	/G	POTASSIO FOSFATO	6 CONTENITORI PLASTICA 2MEQ/10ML	0YFU5D
031911	035	/G	POTASSIO LATTATO	5 CONTENITORI PLASTICA 2MEQ/10ML	0YFV3V
031911	047	/G	POTASSIO LATTATO	6 CONTENITORI PLASTICA 2MEQ/10ML	0YFV47
031912	052	/G	SODIO ACETATO	5 CONTENITORI PLASTICA 3MEQ/10ML	0YFW3N
031912	064	/G	SODIO ACETATO	6 CONTENITORI PLASTICA 3MEQ/10ML	0YFW40
031914	031	/G	SODIO E POTASSIO BICARBONATO	5 CONTENITORI PLASTICA 2MEQ/10ML	0YFY1H
031914	043	/G	SODIO E POTASSIO BICARBONATO	6 CONTENITORI PLASTICA 2MEQ/10ML	0YFY1V
031915	034	/G	SOLUZIONE POLISALINICA CONCENTRATA SENZA POTASSIO	5 FIALE 10 ML	0YFZ0U
031915	046	/G	SOLUZIONE POLISALINICA CONCENTRATA SENZA POTASSIO	6 FIALE 10 ML	0YFZ16
031916	051	/G.	SOLUZIONE POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO	"I" 5 FIALE 10 ML	0YG00M
031916	063	/G	SOLUZIONE POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO	"I" 6 FIALE 10 ML	0YG00Z
031916	075	/G	SOLUZIONE POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO	"II" 5 FIALE 20 ML	0YG01C
031916	087	/G	SOLUZIONE POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO	"II" 6 FIALE 20 ML	0YG01R
031917	329	/G	ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI	SACCA FLESSIBILE 50 ML	0YG18K
031917	331	/G	ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI	SACCA FLESSIBILE 100 ML	0YG18M
031917	343	/G	ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI	SACCA FLESSIBILE 250 ML	0YG18Z
031917	356	/G	ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI	SACCA FLESSIBILE 500 ML	0YG19D
031917	368	/G	ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI	SACCA FLESSIBILE 1000 ML	0YG19S
031917	370	/G	ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI	CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 250 ML	0YG19U
031917	382	/G	ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI	CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 500 ML	0YG1B6
031917	394	/G	ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI	SACCA FLESSIBILE 1000 ML PER IRRIGAZIONI	0YG1BL
031917	406	/G	ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI	SACCA FLESSIBILE 2000 ML PER IRRIGAZIONI	0YG1BY
031917	418	/G	ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI	SACCA FLESSIBILE 3000 ML PER IRRIGAZIONI	0YG1CB
031917	420	/G	ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI	SACCA FLESSIBILE 5000 ML PER IRRIGAZIONI	0YG1CD
031917	432	/G	ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI	SACCA FLESSIBILE 6000 ML PER IRRIGAZIONI	0YG1CS
031917	444	/G	ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI	CONTENITORE RIGIDO PLAST 1000 ML PER IRRIGAZIONI	0YG1D4
031917	457	/G	ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI	CONTENITORE RIGIDO PLAST 5000 ML PER IRRIGAZIONI	0YG1DK
031917	469	/G	ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI	5 CONTENITORI PLASTICA 5 ML	0YG1DX
031917	471	/G	ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI	5 CONTENITORI PLASTICA 10 ML	0YG1DZ
031917	483	/G	ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI	5 CONTENITORI PLASTICA 20 ML	0YG1FC
031917	495	/G	ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI	6 CONTENITORI PLASTICA 5 ML	0YG1FR
031917	507	/G	ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI	6 CONTENITORI PLASTICA 10 ML	0YG1G3
031917	519	/G	ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI	6 CONTENITORI PLASTICA 20 ML	0YG1GH
031918	030	/G	GLICINA	SACCA FLESSIBILE 3000 ML SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI	0YG1YG
031918	042	/G	GLICINA	SACCA FLESSIBILE 5000 ML SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI	0YG1YU
031919	032	/G	GLICINA CON MANNITOLO	SACCA FLESSIBILE 3000 ML SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI	0YG2XS
031919	044	/G	GLICINA CON MANNITOLO	SACCA FLESSIBILE 5000 ML SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI	0YG2Y4
031920	034	/G	MANNITOLO E SORBITOLO	SACCA FLESSIBILE 3000 ML SOLUZIONE UROLOGICA	0YG3X2
031920	046	/G	MANNITOLO E SORBITOLO	SACCA FLESSIBILE 5000 ML SOLUZIONE UROLOGICA	0YG3XG
031928	411	/G	CALCIO GLUCONATO	5 CONTENITORI PLASTICA 1000MG/10ML	0YGD2V
031928	423	/G	CALCIO GLUCONATO	6 CONTENITORI PLASTICA 1000MG/10ML	0YGD37

031938	119	/G	SODIO CLORURO	0,9% SACCA FLESSIBILE 50 ML	0YGPL7
031938	121	/G	SODIO CLORURO	0,9% SACCA FLESSIBILE 100 ML	0YGPL9
031938	133	/G	SODIO CLORURO	0,9% SACCA FLESSIBILE 250 ML	0YGPLP
031938	145	/G	SODIO CLORURO	0,9% SACCA FLESSIBILE 500 ML	0YGPM1
031938	158	/G	SODIO CLORURO	0,9% SACCA FLESSIBILE 1000 ML	0YGPMG
031938	160	/G	SODIO CLORURO	0,9% CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 250 ML	0YGPMJ
031938	172	/G	SODIO CLORURO	0,9% CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 500 ML	0YGPMW
031938	184	/G	SODIO CLORURO	0,9% CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 1000 ML	0YGPN8
031938	196	/G	SODIO CLORURO	0,9% SACCA FLESSIBILE 1000 ML PER IRRIGAZIONI	0YGPNN
031938	208	/G	SODIO CLORURO	0,9% SACCA FLESSIBILE 2000 ML PER IRRIGAZIONI	0YGPP0
031938	210	/G	SODIO CLORURO	0,9% SACCA FLESSIBILE 3000 ML PER IRRIGAZIONI	0YGPP2
031938	222	/G	SODIO CLORURO	0,9% SACCA FLESSIBILE 5000 ML PER IRRIGAZIONI	0YGPPG
031938	234	/G	SODIO CLORURO	0,9% CONTENITORE RIGIDO PLAST 3000 ML PER IRRIG	0YGPPU
031938	246	/G	SODIO CLORURO	0,9% CONTENITORE RIGIDO PLAST 5000 ML PER IRRIG	0YGPQ6
031943	121	/G	GLUCOSIO	5% SACCA FLESSIBILE 50 ML	0YGUGK
031943	133	/G	GLUCOSIO	5% SACCA FLESSIBILE 100 ML	0YGUGX
031943	145	/G	GLUCOSIO	5% SACCA FLESSIBILE 250 ML	0YGUH9
031943	158	/G	GLUCOSIO	5% SACCA FLESSIBILE 500 ML	0YGUHQ
031943	160	/G	GLUCOSIO	5% SACCA FLESSIBILE 1000 ML	0YGUHS
031943	172	/G	GLUCOSIO	5% CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 250 ML	0YGUJ4
031943	184	/G	GLUCOSIO	5% CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 500 ML	0YGUJJ
031943	196	/G	GLUCOSIO	5% CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 1000 ML	0YGUJW
031943	208	/G	GLUCOSIO	10% SACCA FLESSIBILE 500 ML	0YGUK8
031943	210	/G	GLUCOSIO	10% SACCA FLESSIBILE 1000 ML	0YGUKB
031943	222	/G	GLUCOSIO	10% CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 500 ML	0YGUKQ
031943	234	/G	GLUCOSIO	20% SACCA FLESSIBILE 500 ML	0YGUL2
031943	246	/G	GLUCOSIO	20% CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 500 ML	0YGULG
031943	259	/G	GLUCOSIO	33% SACCA FLESSIBILE 1000 ML	0YGULV
031943	261	/G	GLUCOSIO	50% SACCA FLESSIBILE 500 ML	0YGULX
031943	273	/G	GLUCOSIO	50% SACCA FLESSIBILE 1000 ML	0YGUM9
031943	285	/G	GLUCOSIO	5% 5 CONTENITORI PLASTICA 10 ML	0YGUMP
031943	297	/G	GLUCOSIO	5% 6 CONTENITORI PLASTICA 10 ML	0YGUN1
031943	309	/G	GLUCOSIO	10% 5 CONTENITORI PLASTICA 10 ML	0YGUNF
031943	311	/G	GLUCOSIO	10% 6 CONTENITORI PLASTICA 10 ML	0YGUNH
031943	323	/G	GLUCOSIO	20% 5 CONTENITORI PLASTICA 10 ML	0YGUNV
031943	335	/G	GLUCOSIO	20% 6 CONTENITORI PLASTICA 10 ML	0YGUP7
031943	347	/G	GLUCOSIO	33% 5 CONTENITORI PLASTICA 10 ML	0YGUPM
031943	350	/G	GLUCOSIO	33% 6 CONTENITORI PLASTICA 10 ML	0YGUPQ
031943	362	/G	GLUCOSIO	"10%" SACCA FLESSIBILE 100 ML	0YGUQ2
031943	374	/G	GLUCOSIO	"10%" SACCA FLESSIBILE 250 ML	0YGUQG
031943	386	/G	GLUCOSIO	"10%" FLACONE PLASTICA 250 ML	0YGUQU
031943	398	/G	GLUCOSIO	"20%" SACCA FLESSIBILE 100 ML	0YGUR6
031943	400	/G	GLUCOSIO	"20%" SACCA FLESSIBILE 250 ML	0YGUR8
031943	412	/G	GLUCOSIO	"20%" SACCA FLESSIBILE 1.000 ML	0YGURN
031943	424	/G	GLUCOSIO	"20%" FLACONE PLASTICA 250 ML	0YGUS0
031943	436	/G	GLUCOSIO	"33%" SACCA FLESSIBILE 100 ML	0YGUSD
031943	448	/G	GLUCOSIO	"33%" SACCA FLESSIBILE 250 ML	0YGUSS
031943	451	/G	GLUCOSIO	"33%" SACCA FLESSIBILE 500 ML	0YGUSV

031943	463	/G	GLUCOSIO	"33%" FLACONE PLASTICA 250 ML	0YGUT7
031943	475	/G	GLUCOSIO	"33%" FLACONE PLASTICA 500 ML	0YGUTM
031943	487	/G	GLUCOSIO	"50%" SACCA FLESSIBILE 250 ML	0YGUTZ
031943	499	/G	GLUCOSIO	"50%" FLACONE PLASTICA 250 ML	0YGUUC
031943	501	/G	GLUCOSIO	"50%" FLACONE PLASTICA 500 ML	0YGUUF
031943	513	/G	GLUCOSIO	"50%" FLACONE PLASTICA 1.000 ML	0YGUUT
031943	525	/G	GLUCOSIO	"70%" SACCA FLESSIBILE 500 ML	0YGUV5
031943	537	/G	GLUCOSIO	"70%" SACCA FLESSIBILE 1.000 ML	0YGUVK
031943	549	/G	GLUCOSIO	"70%" FLACONE PLASTICA 500 ML	0YGUVX
031957	071	/G	SOLUZIONE CARDIOPLEGICA	"SOLUZIONE A" 400 ML IN SACCA FLESSIBILE 500 ML	0YH82H
031957	083	/G	SOLUZIONE CARDIOPLEGICA	"SOLUZIONE B" 400 ML IN SACCA FLESSIBILE 500 ML	0YH82V
031957	095	/G	SOLUZIONE CARDIOPLEGICA	"SOLUZIONE A" 800 ML IN SACCA FLESSIBILE 1.000 ML	0YH837
031957	107	/G	SOLUZIONE CARDIOPLEGICA	"SOLUZIONE B" 800 ML IN SACCA FLESSIBILE 1.000 ML	0YH83M
031957	119	/G	SOLUZIONE CARDIOPLEGICA	"SOLUZIONE A" FLACONE VETRO 20 ML	0YH83Z
031957	121	/G	SOLUZIONE CARDIOPLEGICA	"SOLUZIONE A" FLACONE PLASTICA 20 ML	0YH841
031957	133	/G	SOLUZIONE CARDIOPLEGICA	"SOLUZIONE B" FLACONE VETRO 20 ML	0YH84F
031957	145	/G	SOLUZIONE CARDIOPLEGICA	"SOLUZIONE B" FLACONE PLASTICA 20 ML	0YH84T
031967	108	/G	SODIO CLORURO	5 CONTENITORI PLASTICA 2MEQ/10ML	0YHKW4
031967	110	/G	SODIO CLORURO	6 CONTENITORI PLASTICA 2MEQ/10ML	0YHKW6
031967	122	/G	SODIO CLORURO	5 CONTENITORI PLASTICA 3MEQ/10ML	0YHKWL
031967	134	/G	SODIO CLORURO	6 CONTENITORI PLASTICA 3MEQ/10ML	0YHKWY
032645	018	/G	ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO SIFRA	SACCA FLESSIBILE 500 ML	0Z47WU
032645	020	/G	ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO SIFRA	SACCA FLESSIBILE 1000 ML	0Z47WW
032645	032	/G	ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO SIFRA	CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 500 ML	0Z47X8
032645	044	/G	ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO SIFRA	CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 1000 ML	0Z47XN
032646	010	/G	SODIO CITRATO*	5 CONTENITORI PLASTICA 6,16MEQ/10ML	0Z48VU
032646	022	/G	SODIO CITRATO*	6 CONTENITORI PLASTICA 6,16MEQ/10ML	0Z48W6
032646	034	/G	SODIO CITRATO*	5 CONTENITORI PLASTICA 380MG/10ML	0Z48WL
032646	046	/G	SODIO CITRATO*	6 CONTENITORI PLASTICA 380MG/10ML	0Z48WY

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 4 settembre 1997

Il dirigente: GUALANO

97A7277

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Mar grande gioventù lavorativa», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 luglio 1997;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa produzione e lavoro «Mar grande gioventù lavorativa», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Mobilio in data 23 maggio 1988, repertorio n. 5787, registro società n. 9573, tribunale di Taranto.

Taranto, 1° settembre 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A7227

DECRETO 1° settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «La Ronda», in Grottaglie.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 luglio 1997;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa produzione e lavoro «La Ronda», con sede in Grottaglie, costituita per rogito notaio Chirizzi in data 24 ottobre 1989, repertorio n. 6430, registro società n. 10370, tribunale di Taranto.

Taranto, 1° settembre 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A7228

DECRETO 1° settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Ulisse», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 luglio 1997;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa produzione e lavoro «Ulisse», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Santarcangelo in data 6 febbraio 1991, repertorio n. 35712, registro società n. 11006, tribunale di Taranto.

Taranto, 1° settembre 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A7229

DECRETO 1° settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa agricola «La vitivinicola», in Carosino.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 luglio 1997;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «La vitivinicola», con sede in Carosino (Taranto), costituita per rogito notaio Morciano in data 9 settembre 1967, repertorio n. 7621, registro società n. 3117, tribunale di Taranto.

Taranto, 1° settembre 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A7230

DECRETO 1° settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Il Maestrale», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 luglio 1997;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa produzione e lavoro «Il Maestrale», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Cito in data 30 giugno 1988, repertorio n. 24719, registro società n. 9789, tribunale di Taranto.

Taranto, 1° settembre 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A7231

DECRETO 1° settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Orizzonti» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del del 6 marzo·1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli

U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 284 (8 agosto 1997) del 4 luglio 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Orizzonti» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Marino Stelio Romagnoli in data 25 febbraio 1987, repertorio n. 22107, tribunale di Foggia, registro imprese n. 8850, B.U.S.C. posizione n. 3634/226681, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 1° settembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A7232

DECRETO 1° settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Asfin» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 289 (8 agosto 1997) del 4 luglio 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Asfin» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Michele Augelli in data 6 dicembre 1988, repertorio n. 3185, tribunale di Foggia, registro imprese n. 9986, B.U.S.C. posizione n. 3876/238454, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 1° settembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A7233

DECRETO 1° settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Progetto sud» a r.l., in San Ferdinando di Puglia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 297 (8 agosto 1997) del 4 luglio 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Progetto sud» a r.l., con sede nel comune di San Ferdinando di Puglia, costituita per rogito notaio Marino Stelio Romagnoli in data 3 aprile 1986, repertorio n. 19603, tribunale di Foggia, registro imprese n. 8077, B.U.S.C. posizione n. 3434/222120, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 1° settembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A7234

DECRETO 2 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «C.A.R. - Consorzio artigiani Rignano» a r.l., in Rignano Garganico.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 299 (8 agosto 1997) del 4 luglio 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «C.A.R. - Consorzio artigiani Rignano» a r.l., con sede nel comune di Rignano Garganico, costituita per rogito notaio Rosa Giuliani in data 19 dicembre 1988, repertorio n. 2494, tribunale di Foggia, registro imprese n. 9982, B.U.S.C. posizione n. 3987/243763, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 2 settembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A7235

DECRETO 2 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Nuovi orizzonti» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 295 (8 agosto 1997) del 4 luglio 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Nuovi orizzonti» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Marino Stelio Romagnoli in data 29 novembre 1984, repertorio n. 15744, tribunale di Foggia, registro imprese n. 6829, B.U.S.C. posizione n. 3035/208647, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 2 settembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A7236

DECRETO 3 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Edil Nova», in Manduria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Edil Nova», con sede in Manduria, per rogito notaio Magda Garofalo in data 8 luglio 1987, repertorio n. 7368, registro società n. 9002, tribunale di Taranto.

Taranto, 3 settembre 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A7205

DECRETO 3 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Voloire», in Faggiano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Voloire», con sede in Faggiano, costituita per rogito notaio Rosario Pirro in data 11 marzo 1986, repertorio n. 15331, registro società n. 8030, tribunale di Taranto.

Taranto, 3 settembre 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A7206

DECRETO 3 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Ser.Tur», in Martina Franca.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Ser. Tur», con sede in Martina Franca, costituita per rogito notaio Rosario Pirro in data 24 gennaio 1986, repertorio n. 14965, registro società n. 7914, tribunale di Taranto.

Taranto, 3 settembre 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A7207

DECRETO 3 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Ars et Labor 85», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Ars et Labor 85», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Ettore Leccese in data 10 ottobre 1985, repertorio n. 2574, registro società n. 7715, tribunale di Taranto.

Taranto, 3 settembre 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A7208

DECRETO 3 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «G.A.P.», in Palagiano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «G.A.P.», con sede in Palagiano, costituita per rogito notaio Antonino Vitale in data 16 aprile 1984, repertorio n. 203434, registro società n. 6750, tribunale di Taranto.

Taranto, 3 settembre 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A7209

DECRETO 3 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Ecologica 2000», in Crispiano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Ecologica 2000», con sede in Crispiano, costituita per rogito notaio Salvatore De Stefano in data 13 ottobre 1990, repertorio n. 140846, registro società n. 10825, tribunale di Taranto.

Taranto, 3 settembre 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A7210

DECRETO 3 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Gaspare Pignatelli», in Grottaglie.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Gaspare Pignatelli», con sede in Grottaglie, costituita per rogito notaio Salvatore De Stefano in data 7 aprile 1986, repertorio n. 129645, registro società n. 8066, tribunale di Taranto.

Taranto, 3 settembre 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A7211

DECRETO 3 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Galeso», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Galeso», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Magda Garofalo in data 3 aprile 1986, repertorio n. 4451, registro società n. 8137, tribunale di Taranto.

Taranto, 3 settembre 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A7212

DECRETO 3 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Angelo Roncalli», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Angelo Roncalli», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Gianfranco Troise in data 20 gennaio 1987, repertorio n. 41003, registro società n. 8606, tribunale di Taranto.

Taranto, 3 settembre 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A7213

DECRETO 3 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Tre Stelle», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Tre Stelle», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Vittoria Calvi in data 9 aprile 1987, rep. n. 20317, registro società n. 8897, tribunale di Taranto.

Taranto, 3 settembre 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A7214

DECRETO 8 settembre 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dalle citate norme;

Acquisito il parere, favorevole, della Commissione centrale per le cooperative, così come previsto dal suddetto decreto del direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte dalla data del presente decreto, senza nomina di liquidatore, perdendo di conseguenza la personalità giuridica:

1) società cooperativa «Operai cavatori edili ed affini» S.r.l., con sede in Chieti, costituita per rogito notar Stanislao Di Risio, in data 28 febbraio 1954, registro società n. 471, presso il tribunale di Chieti, BUSC 6/45694;

2) società cooperativa «Tabacchicola abruzzese» S.r.l., con sede in Casalbordino, costituita per rogito notar Sebastiano Filippo Di Virgilio, in data 12 giugno 1974, registro società n. 317, presso il tribunale di Vasto, BUSC 497/134492;

3) società cooperativa «Santissimo» S.r.l., con sede in Gamberale, costituita per rogito notar Romeo Pomponio, in data 25 febbraio 1975, registro società n. 870, presso il tribunale di Lanciano, BUSC 517/137293;

4) società cooperativa «Archeologia e territorio» S.r.l., con sede in Chieti, costituita per rogito notar Alfredo Pretaroli, in data 22 luglio 1978, registro società n. 1553, presso il tribunale di Chieti, BUSC 670/163365;

5) società cooperativa «Castelguidone» S.r.l., con sede in Castelguidone, costituita per rogito notar Sebastiano Filippo Di Virgilio, in data 15 luglio 1979, registro società n. 603, presso il tribunale di Vasto, BUSC 748/169893;

6) società cooperativa «Abruzzese macellatori» S.r.l., con sede in San Salvo, costituita per rogito notar Camillo Litterio, in data 31 ottobre 1980, registro società n. 702, presso il tribunale di Vasto, BUSC 846/180190;

7) società cooperativa «Adriatica costruzioni» S.r.l., con sede in Vasto, costituita per rogito notar Vittorio Colangelo, in data 6 marzo 1981, registro società n. 742, presso il tribunale di Vasto, BUSC 858/183031;

8) società cooperativa «Apicoltura Madonna del Carmine» S.r.l., con sede in Tornareccio, costituita per rogito notar Sebastiano Filippo Di Virgilio, in data 18 novembre 1982, registro società n. 1547, presso il tribunale di Lanciano, BUSC 930/195215;

9) società cooperativa «Punto Donna» S.r.l., con sede in Gessopalena, costituita per rogito notar Francesca Bissatini, in data 16 novembre 1985, registro società n. 2018, presso il tribunale di Lanciano, BUSC 1092/217681;

10) società cooperativa «Consorzio Aelion» S.r.l., con sede in Guardiagrele, costituita per rogito notar Argentina Pizzutelli, in data 13 maggio 1986, registro società n. 3598, presso il tribunale di Chieti, BUSC 1112/220338;

11) società cooperativa «Anxa 85» S.r.l., con sede in Lanciano, costituita per rogito notar Germano De Cinque, in data 9 aprile 1985, registro società n. 1910, presso il tribunale di Lanciano, BUSC 1028/211594;

12) società cooperativa «Pelletteria Leder» S.r.l., con sede in Orsogna, costituita per rogito notar Loredana Borrelli, in data 12 agosto 1986, registro società n. 3657, presso il tribunale di Chieti, BUSC 1129/221198;

13) società cooperativa «Sole d'Abruzzo» S.r.l., con sede in Francavilla al mare, costituita per rogito notar Germano De Cinque, in data 7 luglio 1981, registro società n. 2160, presso il tribunale di Chieti, BUSC 1032/211598;

14) società cooperativa «La Verde Juvanum» S.r.l., con sede in Montenerodomo, costituita per rogito notar Germano De Cinque, in data 8 febbraio 1986, registro società n. 2099, presso il tribunale di Lanciano, BUSC 1098/219123;

15) società cooperativa «Maglieria Poker» S.r.l., con sede in Orsogna, costituita per rogito notar Loredana Borrelli, in data 22 luglio 1986, registro società n. 3641, presso il tribunale di Chieti, BUSC 1125/221055;

16) società cooperativa «Futura confezioni» S.r.l., con sede in Orsogna, costituita per rogito notar Loredana Borrelli, in data 14 luglio 1986, registro società n. 3642, presso il tribunale di Chieti, BUSC 1126/221056;

17) società cooperativa «Aloè 595» S.r.l., con sede in Gamberale, costituita per rogito notar Silvana Golia, in data 25 giugno 1986, registro società n. 2162, presso il tribunale di Lanciano, BUSC 1127/221057;

18) società cooperativa «Madonna delle Grazie» S.r.l., con sede in Monteodorisio, costituita per rogito notar Vittorio Colangelo, in data 6 ottobre 1986, registro società n. 1322, presso il tribunale di Vasto, BUSC 1146/222955;

19) società cooperativa «San Marcellino» S.r.l., con sede in Monteodorisio, costituita per rogito notar Vittorio Colangelo, in data 6 ottobre 1986, registro società n. 1323, presso il tribunale di Vasto, BUSC 1147/222956;

20) società cooperativa «Santa Giusta» S.r.l., con sede in Tufillo, costituita per rogito notar Sebastiano Filippo Di Virgilio, in data 27 ottobre 1986, registro società n. 1337, presso il tribunale di Vasto, BUSC 1165/223878;

21) società cooperativa «Nuovo arcobaleno» S.r.l., con sede in San Salvo, costituita per rogito notar Maria Cavallo Marincola, in data 7 ottobre 1987, registro società n. 1530, presso il tribunale di Vasto, BUSC 1243/230197;

22) società cooperativa «Piczum Sterratum» S.r.l., con sede in Pizzoferrato, costituita per rogito notar Giuseppe Colantonio, in data 27 febbraio 1988, registro società n. 2527, presso il tribunale di Lanciano, BUSC 1278/234186;

23) società cooperativa «Pro Tex» S.r.l., con sede in Giuliano Teatino, costituita per rogito notar Alfredo Pretaroli, in data 21 ottobre 1988, registro società n. 4554, presso il tribunale di Chieti, BUSC 1298/238589;

24) società cooperativa «Natura viva» S.r.l., con sede in Castiglione M.M., costituita per rogito notar Camillo Litterio, in data 25 febbraio 1988, registro società n. 1664, presso il tribunale di Vasto, BUSC 1307/238598;

25) società cooperativa «Esperti sviluppo turistico» S.r.l., con sede in Gessopalena, costituita per rogito notar Concezio De Angelis, in data 9 febbraio 1988, registro società n. 2753, presso il tribunale di Lanciano, BUSC 1329/241613.

Chieti, 8 settembre 1997

Il direttore: COLACI

97A7278

DECRETO 8 settembre 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Visto il decreto del direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalle citate norme;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte dalla data del presente decreto, senza nomina di liquidatore, perdendo di conseguenza la personalità giuridica:

1) società cooperativa edilizia «Labor» S.r.l., con sede in Miglianico, costituita per rogito notar Luigi De Santis, in data 30 gennaio 1963, registro società n. 634, presso il tribunale di Chieti, BUSC n. 124/76761;

2) società cooperativa edilizia «Belvedere» S.r.l., con sede in Lanciano, costituita per rogito notar Gino Salciarini, in data 28 ottobre 1976, registro società n. 959, presso il tribunale di Lanciano, BUSC n. 593/149358;

3) società cooperativa edilizia «Civita De Teti» S.r.l., con sede in Chieti, costituita per rogito notar Vincenzo Cracchiolo, in data 27 novembre 1980, registro società n. 3020, presso il tribunale di Chieti, BUSC n. 849/180645.

Chieti, 8 settembre 1997

Il direttore: COLACI

97A7279

DECRETO 11 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Ga» a responsabilità limitata, in Gaeta.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996, che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Ga» a responsabilità limitata, con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito notaio Guido Fuccillo, in data 5 agosto 1983, rep. n. 5927, registro società n. 8517, BUSC n. 2174/199967, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Latina, 11 settembre 1997

Il direttore: D'INCERTOPADRE

97A7280

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 settembre 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Palermo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Palermo nei giorni 4 e 5 agosto 1997, per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Palermo è accertato nei giorni 4 e 5 agosto 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 4 settembre 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A7201

DECRETO 4 settembre 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro atti pubblici e dell'ufficio del registro successioni e radio di Bari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista le note con le quali la direzione regionale delle entrate per la Puglia ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro atti pubblici e dell'ufficio del registro successioni e radio di Bari in data 26 luglio 1997, per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro atti pubblici e dell'ufficio del registro successioni e radio di Bari è accertato in data 26 luglio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A7202

DECRETO 4 settembre 1997.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per il Lazio ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro atti pubblici, dell'ufficio del registro atti privati, dell'ufficio del registro successioni e atti giudiziari, dell'ufficio del registro bollo, radio e assicurazioni, dell'ufficio del registro del demanio e dell'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma in data 9 agosto 1997, per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro atti pubblici, dell'ufficio del registro atti privati, dell'ufficio del registro successioni e atti giudiziari, dell'ufficio del registro bollo, radio e assicurazioni, dell'ufficio del registro del demanio e dell'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma è accertato in data 9 agosto 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A7203

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 settembre 1997.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a partire dal 22 settembre 1997.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che attribuisce al Ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con propri decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato;

Visto il regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che agli articoli dal 63 all'88 detta norme sui procedimenti per gli incanti;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759, riguardante l'assoggettamento a ritenuta fiscale degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto l'art. 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, e relative norme di attuazione;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, di recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, e relative norme di attuazione;

Visto il decreto ministeriale del 9 luglio 1992 riguardante la trasparenza nel collocamento di titoli pubblici e successive modificazioni;

Visti gli articoli 104 e 109E della legge 3 novembre 1992, n. 454, concernente la ratifica e l'esecuzione del trattato sull'Unione europea fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992, in base ai quali è vietato l'acquisto diretto presso gli Stati membri della Comunità di titoli di debito da parte della BCE o delle Banche centrali nazionali;

Visto l'art. 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 6 marzo 1996, n. 110, riguardante l'ammissibilità del servizio di riproduzione in facsimile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468, viene annualmente determinato nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il limite massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Considerato che occorre provvedere a stabilire le modalità di emissione dei B.O.T. a partire dal 22 settembre 1997;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 22 settembre 1997 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore viene fissata con decreti ministeriali, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sui quali saranno indicati gli importi, la durata, le scadenze, le date, il prezzo base di collocamento e ogni altra caratteristica.

Per ciascuna tipologia di titolo emesso è possibile effettuare riaperture in tranches.

Le emissioni di cui ai precedenti commi dovranno essere effettuate in osservanza del limite annualmente stabilito nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per ogni anno finanziario.

Art. 2.

In deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del presente decreto ministeriale, possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento.

Nel caso in cui il Tesoro si avvalga della facoltà prevista dal precedente comma, saranno escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 150 o più punti base (1 punto percentuale = 100 punti base) al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, ordinate partendo dal prezzo più alto, che costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute; in caso tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato sarà calcolato prendendo in considerazione l'importo complessivo delle richieste, poste sempre in ordine decrescente di prezzo, pari alla metà della tranche offerta. S'intende per rendimento quello lordo calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno civile.

Espletate le operazioni di asta con la procedura di cui al comma precedente, con apposito decreto verranno indicati, per ogni tipologia di titolo, il prezzo minimo accoglibile derivante dal meccanismo di cui sopra, nonché il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, determinato ai sensi del successivo art. 15.

Art. 3.

I buoni possono essere sottoscritti per le seguenti serie:

serie	L	lire	5.000.000;
»	M	»	10.000.000;
»	N	»	50.000.000;
»	O	»	100.000.000;
»	P	»	500.000.000;
»	Q	»	1.000.000.000;
»	R	»	5.000.000.000;
»	S	»	10.000.000.000;
»	T	»	50.000.000.000.

Art. 4.

In deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei buoni ordinari del Tesoro può essere espressa in «giorni»; la stessa può essere anche superiore a 365 giorni purché la scadenza dei titoli sia compresa entro il mese corrispondente dell'anno successivo a quello di emissione.

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello in cui la somma è versata nelle tesorerie.

Sui B.O.T. l'indicazione «mesi» attualmente prevista dal decreto ministeriale 2 aprile 1976 è sostituita con la parola «giorni» da apporre con apposita sovrastampa. Analoga procedura viene seguita per i relativi elaborati contabili.

Art. 5.

Il collocamento dei buoni può essere effettuato nei confronti degli intermediari autorizzati dalla normativa vigente.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

Ciascuna tranche dei buoni ordinari del Tesoro è rappresentata da un'unica ricevuta di cui all'art. 552 del regolamento di contabilità generale dello Stato, di valore pari all'importo nominale emesso.

Tali ricevute, intestate alla Banca d'Italia «gestione centralizzata», corredate di un elenco degli operatori assegnatari, sono depositate presso la Banca stessa, tengono luogo dei titoli ai fini della concessione delle anticipazioni da parte della Banca d'Italia e sono valide per la quotazione in borsa.

Sulle ricevute, firmate dal capo della sezione di tesoreria emittente, deve essere apposta la seguente dicitura: «La presente ricevuta vale come certificato globale dei B.O.T. a (n. dei giorni) di scadenza ..... (data di rimborso)», nonché in sovrastampa la firma in fac-simile del Direttore generale del Tesoro.

Sulle medesime ricevute devono essere apposti il codice del titolo, l'indicazione della tranche e gli estremi del decreto o dei decreti di emissione, per tranches successive alla prima.

Le ricevute possono, su richiesta degli operatori interessati, essere convertite in tutto o in parte con i titoli di taglio non inferiore alla serie O (100 milioni), entro e non oltre la data di scadenza dei titoli medesimi. In questo caso la tesoreria dovrà annullare la ricevuta precedentemente rilasciata ed emetterne una nuova corrispondente all'importo nominale non convertito in titoli; tale ricevuta dovrà anche contenere l'indicazione dell'ammontare nominale corrispondente alla conversione in titoli.

Alla scadenza dei buoni ordinari del Tesoro, le sezioni di tesoreria sono autorizzate a rimborsare le ricevute non sostituite con titoli, previo accertamento della corrispondenza delle stesse con le relative matrici in carico alle sezioni medesime.

Le sezioni di tesoreria rendono contabilità, separate da quelle relative ai buoni ordinari del Tesoro, per le ricevute emesse, per quelle rimborsate, nonché per quelle sostituite con i titoli.

Le contabilità delle ricevute rimborsate, corredate delle medesime nonché delle corrispondenti matrici, debitamente annullate con le stesse modalità previste per i buoni ordinari del Tesoro rimborsati, sono trasmesse alla Direzione generale del Tesoro.

Art. 7.

Le richieste degli operatori devono essere formulate tramite la Rete nazionale interbancaria e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere, nonché del relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori possono variare:

a) per la sottoscrizione di titoli con durata inferiore all'anno di un centesimo di lira o multiplo di tale cifra;

b) per la sottoscrizione di titoli con durata annuale di cinque centesimi di lira o multiplo di tale cifra.

Le variazioni di cui al comma precedente contenenti frazioni diverse da quelle sopra descritte sono prese in considerazione con l'arrotondamento per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a lire tre miliardi.

Le richieste di cui al primo comma che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e la somma delle domande saranno escluse dall'asta.

Art. 8.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, sono trasmesse utilizzando la Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la Rete nazionale interbancaria, verranno scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature che non consenta l'immissione dei messaggi nella Rete, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate con modulo trasmesso via fax. La suindicata forma di «recovery» è disciplinata nelle convenzioni di cui all'art. 5, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste non pervenute entro il termine stabilito di volta in volta nei decreti di cui all'art. 1 non vengono prese in considerazione. Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute sono prese in considerazione solo se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 10.

Successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo precedente, sono eseguite nei locali della Banca d'Italia le operazioni d'asta con l'intervento di un funzionario del Tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale.

Il verbale di cui al comma precedente deve evidenziare, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 11.

Le sezioni di tesoreria, all'atto dell'emissione, appongono sui titoli l'indicazione dell'anno finanziario, nonché la numerazione progressiva per ciascuna serie, sulla base delle comunicazioni che la Direzione generale del Tesoro trasmette all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia e la dicitura «assoggettato al trattamento fiscale ai sensi del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239». Tale dicitura viene apposta anche sulle ricevute provvisorie mod. 49 T di cui all'art. 6 del presente decreto.

Le sezioni di tesoreria sono autorizzate a non apporre sui titoli, all'atto dell'emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale e a contabilizzare gli interessi pagati in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa.

Le tesorerie medesime hanno inoltre facoltà di apporre sui titoli stessi, all'atto dell'emissione, con sistemi tipografici, la firma dei cassiere e del capo della sezione di tesoreria nonché il timbro della tesoreria emittente.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dai decreti ministeriali di cui all'art. 1, rilasciano quietanze d'entrata per l'importo del valore nominale dei buoni emessi.

Art. 13.

L'assegnazione dei B.O.T. è effettuata al prezzo indicato da ciascun partecipante all'asta.

È consentita da parte di ciascun operatore la presentazione di più di una richiesta a prezzi diversi fino al massimo di tre, da inviare tramite Rete nazionale interbancaria.

Nel caso in cui il numero delle richieste a prezzi diversi sia superiore a tre, verranno prese in considerazione le tre richieste presentate a prezzi più vantaggiosi per l'Amministrazione.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei B.O.T. viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori.

Nel caso di parità di richieste che non possono essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi sui B.O.T. — corrisposti anticipatamente — è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, calcolato sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella tranche medesima.

Tale prezzo medio ponderato viene arrotondato:

nel caso di cui al terzo comma, lettera *a*), dell'art. 7, ad un centesimo di lira per eccesso allorché esistano frazioni di cifra superiori a 5 millesimi;

nel caso di cui al terzo comma, lettera *b*), dell'art. 7, a cinque centesimi di lira per eccesso o per difetto a seconda che esistano frazioni di cifra superiori o non a centesimi due e cinquanta.

Art. 16.

Le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro restano quelle fissate dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1976, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 122, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1976, modificate dagli articoli 4 e 11 del presente decreto, nonché dai decreti ministeriali in data 29 marzo e 5 agosto 1982, 1° luglio e 3 settembre 1983, 10 settembre 1986 e 16 luglio 1991 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 e n. 217 del 1° aprile e 9 agosto 1982, n. 181 e n. 249 del 4 luglio e 10 settembre 1983, n. 243 del 18 ottobre 1986 e n. 172 del 24 luglio 1991.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A7312

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 25 agosto 1997.

Autorizzazione all'Ina Banca - Marino S.p.a., in Marino, all'emissione di assegni circolari.

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, all'art. 49, attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza dell'Ina Banca - Marino S.p.a., con sede legale a Marino (Roma), e capitale sociale di lire 64,8 mld.;

Considerato che la banca suddetta risponde ai requisiti previsti dalle istruzioni di vigilanza vigenti, detenendo un patrimonio di vigilanza non inferiore al limite minimo di lire 50 mld. e presentando assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento;

Autorizza

l'Ina Banca - Marino S.p.a., in Marino, all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 1997

Per delegazione del direttore generale
BERIONNE - SANTINI

97A7281

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 15 settembre 1997, n. 313745.°

Criteri e modalità per l'applicazione nel 1998 della legge 20 ottobre 1954, n. 1083, recante: «Concessione di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane».

Ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, questa Amministrazione — nel disporre i contributi finanziari alle spese che enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi sostengono per sviluppare le esportazioni italiane, ai sensi della legge 28 ottobre 1954, n. 1083 — si atterrà, nel 1998, a quanto segue:

1. Si considerano le azioni promozionali, attuate a sostegno di imprese italiane iscritte nel registro delle imprese, che consistono in:

informazione (mediante cataloghi, repertori, pubblicità sui media, visite di giornalisti esteri in fiere in Italia, ecc.);

formazione e addestramento (mediante corsi, seminari, ecc.);

contatti per la conclusione di affari (mediante partecipazione a fiere o attuazione di mostre all'estero, visite di operatori esteri a fiere italiane ecc.);

assistenza e consulenza (mediante servizi).

2. Gli interessati — anche riuniti, se conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi — nel richiedere il contributo sono invitati a:

fornire informazioni sul proprio conto dalle quali risulti l'idoneità ad attuare l'azione (quali: statuto e atto costitutivo, riconoscimento governativo, bilancio, dimensione e fini dell'attività svolta e programmata, rappresentatività verso le imprese, agevolazioni pubbliche ricevute, organi e legale rappresentante);

presentare il progetto dell'azione dal quale risulti in modo analitico;

a) la scelta del mercato estero;

b) la descrizione dell'azione (risorse da impiegare, spesa preventivata per acquisire beni e servizi documentata da preventivi e definita secondo il miglior rapporto qualità-prezzo, fasi modi tempi e luoghi dell'azione, ruolo di eventuali partner ecc.);

c) gli obiettivi che si intendono conseguire, gli indicatori e gli standard per misurare consuntivamente la qualità dell'attuazione e in particolare i risultati; l'inerenza della spesa ed il rapporto costi-benefici;

d) le imprese italiane beneficiarie, ragioni della scelta, esigenze da soddisfare.

3. Gli interessati, per le azioni da attuarsi dal 1° gennaio 1998, richiedono il contributo entro il 31 ottobre 1997 a questo Ministero, D.G. per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, Div. V, se necessario integrando la documentazione non oltre due mesi prima dell'attuazione; le domande pervenute successivamente saranno esaminate per ordine cronologico di arrivo nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

4. Per approvare il progetto, viene verificata:

la conformità alle linee direttrici per l'attività promozionale, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 1997, n. 106, in particolare se il progetto è complementare o integrabile con quelli che compongono i programmi promozionali dell'Istituto nazionale per il commercio estero e degli altri soggetti pubblici;

i progetti adottati da questa Direzione generale per l'attuazione dei programmi ministeriali;

la validità tecnico-economica del progetto proposto.

5. Nei limiti della dotazione che verrà fissata dal bilancio dello Stato per l'anno finanzio 1998 (nel 1997 è stata di L. 7.800.000.000), si approverà il progetto disponendo il contributo, la cui misura potrà giungere fino al 50% della spesa preventivata (al 70% se le imprese beneficiarie hanno la sede produttiva nei territori dell'obiettivo 1), alla condizione che l'interessato non riceva altri finanziamenti pubblici.

Se il progetto è finanziato da altri enti pubblici, si approverà d'intesa con detti enti e nella determinazione del contributo verranno computati gli altri finanziamenti pubblici.

Si fa riserva di fornire ulteriori informazioni circa la rendicontabilità della spesa.

6. L'interessato, entro 3 mesi dal completamento dell'azione richiederà il pagamento del contributo allegando la relazione sull'attuazione del progetto e la documentazione probatoria della spesa.

Il contributo verrà liquidato commisurando l'importo a:

la conformità dell'attuazione al progetto e particolarmente la qualità della sua attuazione ed i risultati conseguiti; si fa riserva di disporre eventuali controlli;

l'importo fissato per il contributo, proporzionalmente ridotto se la spesa risulterà inferiore a quella preventivata.

Qualora il progetto fosse di lunga durata, si fa riserva di richiedere relazioni intermedie.

Il direttore generale per la promozione degli scambi e per la internazionalizzazione delle imprese
SARDI DE LETTO

97A7300

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Estratto del decreto n. 963 del 16 dicembre 1996

Le titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società ABIC Chemical Laboratories Ltd. Industrial Zone Kiryat Nordau, Netanya (Israele), rappresentata in Italia da Teva Pharma Italia S.r.l., via Pannonia, 6, 20133 Milano:

specialità: CISPLATINO TEVA:

A.I.C. n. 026543013, 1 flacone soluzione 10 mg/20 ml IV;

A.I.C. n. 026543025, 1 flacone soluzione 50 mg/100 ml IV;

specialità: FLUOROURACILE TEVA:

A.I.C. n. 026542011, «250» 5 fiale 250 mg/5 ml;

A.I.C. n. 026542023, 5 fiale 500 mg/10 ml;

specialità: METOTRESSATO TEVA:

A.I.C. n. 026544027, flacone soluzione 50 mg/2 ml;

A.I.C. n. 026544039, flacone soluzione 500 mg/20 ml;

specialità: VINCRISTINA TEVA:

A.I.C. n. 026709016, 1 flacone soluzione 1 ml 1 mg/ml IV,

sono ora trasferite alla società Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Har Hahozvim, Jerusalem (Israele), rappresentata in Italia da Teva Pharma Italia S.r.l., via Pannonia, 6, 20133 Milano, codice fiscale n. 11654150157.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 328/97 del 25 luglio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Farmaceutici del Saz Filippini S.r.l., con sede in via dei Pestagalli, 7, Milano, codice fiscale n. 03734080157:

specialità: CITIDEL:

A.I.C. n. 027648017, 5 fiale 2 ml 250 mg;

A.I.C. n. 027648029, 5 fiale 4 ml 500 mg;

A.I.C. n. 027648031, 3 fiale 4 ml 1000 mg,

è ora trasferita alla società Dorom S.r.l., con sede in piazza Agrippa, 1, Milano, codice fiscale n. 09300200152.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 339/97 del 25 luglio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della confezione relativa alla sotto elencata specialità fino ad ora registrata a nome della società Knoll Farmaceutici S.p.a., con sede in via Europa, 35, Muggiò (Milano), codice fiscale n. 00868480153:

specialità: ISOPTIN:

A.I.C. n. 020609071, «fiale» IV 5 fiale 2 ml 5 mg,

è ora trasferita alla società Knoll A.G., con sede in Liestal/BL, CH.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 340/97 del 25 luglio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle confezioni relativa alla specialità medicinale sotto elencata fino ad ora registrate a nome della società Knoll A.G., con sede in 670078 Ludwigshafen A/Rhein, DE:

specialità: PROCORUM:

A.I.C. n. 025811011, 50 compresse divisibili 50 mg;

A.I.C. n. 025811023, 50 compresse ricoperte 25 mg;

A.I.C. n. 025811035, 5 fiale 2 mg/ml,

è ora trasferita alla società Knoll Farmaceutici S.p.a., con sede in via Europa, 35, Muggiò (Milano), codice fiscale n. 00868480153.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 343/97 del 25 luglio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Neopharmed S.p.a., con sede in via G. Fabbroni, 6, Roma, codice fiscale n. 07472570154:

specialità: ESAMIL:

A.I.C. n. 033267016, 14 compresse,

è ora trasferita alla società Istituto Gentili S.p.a., con sede in via Mazzini, 112, Pisa, codice fiscale n. 00109910505.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 344/97 del 25 luglio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Neopharmed S.p.a., con sede in via G. Fabbroni, 6, Roma, codice fiscale n. 07472570154:

specialità: CONVERTEN EV:

A.I.C. n. 027515016, 10 fiale 1 mg EV;

A.I.C. n. 027515028, 10 flaconi 5 mg EV,

è ora trasferita alla società Istituto Gentili S.p.a., con sede in via Mazzini, 112, Pisa, codice fiscale n. 00109910505.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 345/97 del 25 luglio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Neopharmed S.p.a., con sede in via G. Fabbroni, 6, Roma, codice fiscale n. 07472570154:

specialità: CONDIUREN:

A.I.C. n. 027135019, 14 compresse 20/12,5 mg,

è ora trasferita alla società Istituto Gentili S.p.a., con sede in via Mazzini, 112, Pisa, codice fiscale n. 00109910505.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 347/97 del 25 luglio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Neopharmed S.p.a., con sede in via G. Fabbroni, 6, Roma, codice fiscale n. 07472570154:

specialità: CONVERTEN:

A.I.C. n. 025681026, 14 compresse divisibili 20 mg;

A.I.C. n. 025681038, 28 compresse divisibili 5 mg,

è ora trasferita alla società Istituto Gentili S.p.a., con sede in via Mazzini, 112, Pisa, codice fiscale n. 00109910505.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 348/97 del 25 luglio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Istituto Gentili S.p.a., con sede in via Mazzini, 112, Pisa (Pisa), codice fiscale n. 00109910505:

specialità: GLIBEN F:

A.I.C. n. 022925010, 30 confetti 25 + 5 mg;

A.I.C. n. 022925022, «Mite» 30 confetti 12,5 + 2,5 mg,

è ora trasferita alla società Abiogen Pharma S.r.l., con sede in via Fabbroni Giovanni, 6, Roma, codice fiscale n. 05200381001.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 349/97 del 25 luglio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Istituto Gentili S.p.a., con sede in via Mazzini, 112, Pisa, codice fiscale n. 00109910505:

specialità: TOCOGEN:

A.I.C. n. 025910023, 10 compresse 100 mg,

è ora trasferita alla società Abiogen Pharma S.r.l., con sede in via Fabbroni Giovanni, 6, Roma, codice fiscale n. 05200381001.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 350/97 del 25 luglio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Istituto Gentili S.p.a., con sede in via Mazzini, 112, Pisa, codice fiscale n. 00109910505:

specialità: CLASTEON:

A.I.C. n. 026372019, 6 fiale 100 mg;

A.I.C. n. 026372021, 12 fiale 100 mg;

A.I.C. n. 026372033, 6 fiale 300 mg;

A.I.C. n. 026372045, 12 fiale 300 mg;

A.I.C. n. 026372058, 10 capsule 400 mg,

è ora trasferita alla società Abiogen Pharma S.r.l., con sede in via Fabbroni Giovanni, 6, Roma, codice fiscale n. 05200381001.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 351/97 del 25 luglio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Istituto Gentili S.p.a., con sede in via Mazzini, 112, Pisa, codice fiscale n. 00109910505:

specialità: ETIDRON:

A.I.C. n. 023389012, 30 capsule 300 mg;

A.I.C. n. 023389024, 60 capsule,

è ora trasferita alla società Abiogen Pharma S.r.l., con sede in via Fabbroni Giovanni, 6, Roma, codice fiscale n. 05200381001.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 352/97 del 25 luglio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Istituto Gentili S.p.a., con sede in via Mazzini, 112, Pisa, codice fiscale n. 00109910505:

specialità: FISIODAR:

A.I.C. n. 025448010, 30 capsule 50 mg;

A.I.C. n. 025448022, 50 capsule 50 mg,

è ora trasferita alla società Abiogen Pharma S.r.l., con sede in via Fabbroni Giovanni, 6, Roma, codice fiscale n. 05200381001.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 353/97 del 25 luglio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Istituto Gentili S.p.a., con sede in via Mazzini, 112, Pisa, codice fiscale n. 00109910505:

specialità: DICALCIUM:

A.I.C. n. 022570028, 14 bustine grat. eff. (vit D3),

è ora trasferita alla società Abiogen Pharma S.r.l., con sede in via Fabbroni Giovanni, 6, Roma, codice fiscale n. 05200381001.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 354/97 del 25 luglio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Istituto Gentili S.p.a., con sede in via Mazzini, 112, Pisa, codice fiscale n. 00109910505:

specialità: ALENDROS:

A.I.C. n. 029051036, «10» 14 compresse 10 mg,

è ora trasferita alla società Abiogen Pharma S.r.l., con sede in via Fabbroni Giovanni, 6, Roma, codice fiscale n. 05200381001.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 355/97 del 25 luglio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Istituto Gentili S.p.a., con sede in via Mazzini, 112, Pisa, codice fiscale n. 00109910505:

specialità: ACETAMOL:

A.I.C. n. 023475041, granulare efferv. 10 bustine;

A.I.C. n. 023475054, 20 compresse 500 mg;

A.I.C. n. 023475066, AD 10 supposte;

A.I.C. n. 023475078, BB 10 supposte;

A.I.C. n. 023475080, 10 primesupposte;

A.I.C. n. 023475092, BB sciroppo 100 ml,

è ora trasferita alla società Abiogen Pharma S.r.l., con sede in via Fabbroni Giovanni, 6, Roma, codice fiscale n. 05200381001.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 356/97 del 25 luglio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Istituto Gentili S.p.a., con sede in via Mazzini, 112, Pisa, codice fiscale n. 00109910505:

specialità: ADISTEROLO:

A.I.C. n. 001738018, 600 im os 1 f. 2 ml;

A.I.C. n. 001738020, 300 im os 2 f. 1 ml;

A.I.C. n. 001738032, 100 im os 10 f. 1 ml;

A.I.C. n. 001738044, 50 im os 10 f. 1 ml;

A.I.C. n. 001738057, os gtt 10 ml,

è ora trasferita alla società Abiogen Pharma S.r.l., con sede in via Fabbroni Giovanni, 6, Roma, codice fiscale n. 05200381001.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 357/97 del 25 luglio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Istituto Gentili S.p.a., con sede in via Mazzini, 112, Pisa, codice fiscale n. 00109910505:

specialità: BRONCHO MUNAL:

A.I.C. n. 026609014, AD 10 capsule;

A.I.C. n. 026609026, AD 30 capsule;

A.I.C. n. 026609038, BB 10 capsule;

A.I.C. n. 026609040, BB 30 capsule,

è ora trasferita alla società Abiogen Pharma S.r.l., con sede in via Fabbroni Giovanni, 6, Roma, codice fiscale n. 05200381001.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 358/97 del 25 luglio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Istituto Gentili S.p.a., con sede in via Mazzini, 112, Pisa, codice fiscale n. 00109910505:

specialità: BIOCARNIL:

A.I.C. n. 015593027, gocce 20 ml uso orale,

è ora trasferita alla società Abiogen Pharma S.r.l., con sede in via Fabbroni Giovanni, 6, Roma, codice fiscale n. 05200381001.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 359/97 del 25 luglio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Istituto Gentili S.p.a., con sede in via Mazzini, 112, Pisa, codice fiscale n. 00109910505:

specialità: DERMOANGIOPAN:

A.I.C. n. 021480025, gel 40 g,

è ora trasferita alla società Abiogen Pharma S.r.l., con sede in via Fabbroni Giovanni, 6, Roma, codice fiscale n. 05200381001.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 360/97 del 25 luglio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Istituto Gentili S.p.a., con sede in via Mazzini, 112, Pisa, codice fiscale n. 00109910505:

specialità: MARESPIN:

A.I.C. n. 020678013, 10 compresse 0,5 g;

A.I.C. n. 020678037, AD 10 supposte 1 g;

A.I.C. n. 020678052, BB 10 supposte 0,5 g,

è ora trasferita alla società Abiogen Pharma S.r.l., con sede in via Fabbroni Giovanni, 6, Roma, codice fiscale n. 05200381001.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 361/97 del 25 luglio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Istituto Gentili S.p.a., con sede in via Mazzini, 112, Pisa, codice fiscale n. 00109910505:

specialità: GLIBEN:

A.I.C. n. 022541015, 30 compresse 5 mg,

è ora trasferita alla società Abiogen Pharma S.r.l., con sede in via Fabbroni Giovanni, 6, Roma, codice fiscale n. 05200381001.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 379/97 dell'8 agosto 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità fino ad ora registrata a nome della società Istituto Italiano Fermenti S.p.a., con sede in via Bernardo Quaranta, 42, Milano, codice fiscale n. 00714700150:

specialità: BIAZOLINA:

A.I.C. n. 024134025, «500» 1 fl. + f. solv.;

A.I.C. n. 024134037, «1000» 1 fl. + f. solv.,

è ora trasferita alla società dott. A. Tosi Farmaceutici S.r.l., con sede in corso della Vittoria, 12/B, Novara, codice fiscale n. 00109210039.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 380/97 dell'8 agosto 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Salus Researches S.p.a., con sede in via Aurelia, 58, Roma, codice fiscale n. 03151540584:

specialità: BIOVAR:

A.I.C. n. 028939015, 10 fiale 5 ml,

è ora trasferita alla società Bayer S.p.a., con sede in viale Certosa, 130, Milano, codice fiscale n. 05849130157.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 381/97 dell'8 agosto 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede in viale Shakespeare, 47, Roma, codice fiscale n. 00410650584:

specialità: LISIPREX:

A.I.C. n. 027553015, 14 compresse 20/12,5 mg,

è ora trasferita alla società Mediolanum Farmaceutici S.p.a., con sede in via San G. Cottolengo, 31, Milano, codice fiscale n. 01689550158.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 382/97 dell'8 agosto 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Laboratori Abbott S.p.a., con sede in via Pontina km. 52, Campoverde di Aprilia (Latina), codice fiscale n. 01339440594:

specialità: VECLAM:

A.I.C. n. 027529039, IV flac. 500 mg + f. solv. 10 ml;

A.I.C. n. 027529041, BB flac. sospensione 100 ml;

A.I.C. n. 027529054, 12 compresse 250 mg,

e ora trasferita alla società Istituto Farmacologico Malesci S.p.a., con sede in via Lungo L'Ema, 7 - località Ponte a Ema, Bagno a Ripoli (Firenze), codice fiscale n. 00408570489.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 637/97 del 7 luglio 1997

Specialità medicinale: GASTROGEL:

30 bustine 1 g gel os, n. di A.I.C. 027819010.

Società: Giuliani S.p.a., via Palagi, 2 - 20129 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato.

Eccipienti: sorbitolo 70% g 1, sodio benzoato g 0,01, acido sorbico eliminato, metil-p-idrossibenzoato sodico g 0,0103, propil-p-idrossibenzoato sodico g 0,0012, aroma caramello eliminato, aspartame g 0,0075, aroma anice - liquirizia - menta g 0,010, acqua depurata q.b. a ml 5.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 682/97 del 25 luglio 1997

Specialità medicinale: FOLIX:

10 flaconcini 10 ml/15 mg, n. di A.I.C. 027409010.

Società: Farmaceutici Caber S.p.a., via Cavour, 11 - 44022 Comacchio (Ferrara):

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo: invariato.

Eccipienti: (limitatamente al flaconcino): sorbitolo 3,5 g, saccarosio 1 g, metile-p-idrossibenzoato 16,2 mg, propile-p-idrossibenzoato 1,8 mg, aroma lampone 40 mg, acqua depurata q.b. a 10 ml.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 725/97 del 4 agosto 1997

Specialità medicinale: CARDIOASPIRIN:

30 compresse gastroprotette 100 mg, n. di A.I.C. 024840074;

60 cpr gastroprotette 100 mg, n. di A.I.C. 024840086;

90 CPR gastroprotette 100 mg, n. di A.I.C. 024840098;

Società: Bayer S.p.a., viale Certosa, 139 - 20156 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo: invariato.

Eccipienti: polvere di cellulosa 10 mg, amiso di mais 10 mg.

Primo rivestimento: capolimeri dell'acido metacrilico 7,857 mg, sodio laurisolfato 0,057 mg, polisorbato 80 0,186 mg, talco 8,100 mg, tietrile citrato 0,800 mg.

Secondo rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa (eliminato), trietile citrato (eliminato).

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 751/97 del 26 agosto 1997

Specialità medicinale: BIORMON:

forte 1 fiala 2 ml, n. di A.I.C. 012360020.

Società: A.M.S.A. S.r.l., Passeggiata di Ripetta, 22 - 00186 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo: invariato.

Eccipienti: poliossietilene sorbitan monolaurato 12 mg, sodio cloruro 10 mg, potassio fosfato monobasico 14 mg, clorobutanolo 10 mg, acqua distillata q.b. a 2 ml.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 752/97 del 26 agosto 1997

Specialità medicinale: LIPOBALSAMO:

AD 10 supposte, n. di A.I.C. 000209015.

Società: Teofarma S.r.l., via Fratelli Cervi, 5 - 27010 Valle Salimbene (Pavia).

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio ad automedicazione.

Visto il parere della Commissione unica del farmaco del 13 novembre 1995 è autorizzata la richiesta di collocazione, della specialità medicinale in oggetto, tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da banco o di automedicazione (decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992 comma 1).

Specialità medicinale: LIPOBALSAMO:

BB 10 supposte, n. di A.I.C. 000209027.

Società: Teofarma S.r.l., via Fratelli Cervi, 5 - 27010 Valle Salimbene (Pavia).

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio ad automedicazione.

Visto il parere della Commissione unica del farmaco del 13 novembre 1995 è autorizzata la richiesta di collocazione, della specialità medicinale in oggetto, tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da banco o di automedicazione (decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992 comma 1).

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 753/97 del 26 agosto 1997

Specialità medicinale: AERBRON:

20 compresse, n. di A.I.C. 020049019.

Società: Fater S.a.s. di I. Angelini, via Italica, 101 - 65127 Pescara.

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio ad automedicazione.

Visto il parere della Commissione unica del farmaco del 13 novembre 1995 è autorizzata la richiesta di collocazione, della specialità medicinale in oggetto, tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da banco o di automedicazione (decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992 comma 1).

Specialità medicinale: AERBRON:

adulti sciroppo 100 ml, n. di A.I.C. 020049021.

Società: Fater S.a.s. di I. Angelini, via Italica, 101 - 65127 Pescara.

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio ad automedicazione.

Visto il parere della Commissione unica del farmaco del 13 novembre 1995, è autorizzata la richiesta di collocazione, della specialità medicinale in oggetto, tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da bando o di automedicazione (decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, comma 1).

Specialità medicinale: AERBRON:

BB sciroppo 100 ml, n. di A.I.C. 020049033.

Società: Fater S.a.s. di I. Angelini, via Italica, 101 - 65127 Pescara.

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio ad automedicazione.

Visto il parere della Commissione unica del farmaco del 13 novembre 1995, è autorizzata la richiesta di collocazione, della specialità medicinale in oggetto, tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da bando o di automedicazione (decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, comma 1).

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 754/97 del 26 agosto 1997

Specialità medicinale: PEREBRON:

AD sciroppo 120 ml 1,4%, n. di A.I.C. 017520014.

Società: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco-ACRAF S.p.a., viale Amelia, 70 - 00181 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio ad automedicazione.

Visto il parere della Commissione unica del farmaco del 13 novembre 1995, è autorizzata la richiesta di collocazione, della specialità medicinale in oggetto, tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da bando o di automedicazione (decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, comma 1).

Specialità medicinale: PEREBRON:

20 confetti 100 mg, n. di A.I.C. 017520026.

Società: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco-ACRAF S.p.a., viale Amelia, 70 - 00181 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio ad automedicazione.

Visto il parere della Commissione unica del farmaco del 13 novembre 1995, è autorizzata la richiesta di collocazione, della specialità medicinale in oggetto, tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da bando o di automedicazione (decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, comma 1).

Specialità medicinale: PEREBRON:

BB 6 supposte 250 mg, n. di A.I.C. 017520038.

Società: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco-ACRAF S.p.a., viale Amelia, 70 - 00181 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio ad automedicazione.

Visto il parere della Commissione unica del farmaco del 13 novembre 1995, è autorizzata la richiesta di collocazione, della specialità medicinale in oggetto, tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da bando o di automedicazione (decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, comma 1).

Specialità medicinale: PEREBRON:

10 microsupposte 0,10 g, n. di A.I.C. 017520040.

Società: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco-ACRAF S.p.a., viale Amelia, 70 - 00181 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio ad automedicazione.

Visto il parere della Commissione unica del farmaco del 13 novembre 1995, è autorizzata la richiesta di collocazione, della specialità medicinale in oggetto, tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da bando o di automedicazione (decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, comma 1).

Specialità medicinale: PEREBRON:

BB sciroppo 120 ml 1%, n. di A.I.C. 017520065.

Società: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco-ACRAF S.p.a., viale Amelia, 70 - 00181 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio ad automedicazione.

Visto il parere della Commissione unica del farmaco del 13 novembre 1995, è autorizzata la richiesta di collocazione, della specialità medicinale in oggetto, tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da bando o di automedicazione (decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, comma 1).

Specialità medicinale: PEREBRON:

AD 6 supposte g 0,5, n. di A.I.C. 017520077.

Società: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco-ACRAF S.p.a., viale Amelia, 70 - 00181 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio ad automedicazione.

Visto il parere della Commissione unica del farmaco del 13 novembre 1995, è autorizzata la richiesta di collocazione, della specialità medicinale in oggetto, tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da banco o di automedicazione (decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, comma 1).

Specialità medicinale: PEREBRON:

gocce orali 15 ml, n. di A.I.C. 017520089.

Società: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco-ACRAF S.p.a., viale Amelia, 70 - 00181 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio ad automedicazione.

Visto il parere della Commissione unica del farmaco del 13 novembre 1995, è autorizzata la richiesta di collocazione, della specialità medicinale in oggetto, tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da banco o di automedicazione (decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, comma 1).

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 762/97 del 29 agosto 1997

Società: Prophinpharma S.p.a., via Lambro, 36 - 20090 Opera (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: reiterazione, modifica denominazione sociale.

La società Proter S.p.a. ha modificato la propria denominazione sociale in Prophinpharma S.p.a., con sede in Opera (Milano), via Lambro n. 36.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A7283

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto A.I.C. n. 364/1997 del 29 luglio 1997

Specialità medicinale: PIPERACILLINA DOROM nelle forme e confezioni: 1 flaconcino 1 g di polvere per soluzione iniettabile + fiala solvente 2 ml, 1 flaconcino 2 g di polvere per soluzione iniettabile + fiala solvente 4 ml.

Titolare A.I.C.: Dorom S.r.l. con sede legale, domicilio fiscale in Milano, piazza Agrippa, 1, codice fiscale n. 09300200152.

Produttore: la produzione ed il confezionamento del flacone di liofilizzato sono effettuati dalla Società Farmaceutica ISF S.p.a. nello stabilimento sito in via Tiburtina n. 1040, Roma; le operazioni di controllo del prodotto finito sono effettuate dalla Poli industria chimica S.p.a. nello stabilimento sito in via Volturno n. 48, Quinto de' Stampi, Rozzano (Milano).

La produzione, il controllo ed il confezionamento del solvente sono effettuati dalla Poli industria chimica S.p.a. nello stabilimento sito in via Volturno n. 48, Quinto de' Stampi, Rozzano (Milano).

Confezioni autorizzate, n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flaconcino 1 g di polvere per soluzione iniettabile + fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 029221013 (in base 10) 0VVS4P (in base 32);

Classe: «A - Nota 55»; prezzo: L. 8.900, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

1 flacone 2 g di polvere per soluzione iniettabile + fiala solvente 4 ml;

A.I.C. n. 029221025 (in base 10) 0VVS51 (in base 32);

Classe: «A - Nota 55»; prezzo: L. 14.200, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione:

un flaconcino 1 g di polvere per soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: Piperacillina sodica g 1,04 pari a piperacillina g 1, la fiala solvente 2 ml (per esclusivo uso intramuscolare) contiene: Lidocaina cloridrato, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

un flaconcino 2 g di polvere per soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: Piperacillina sodica g 2,08 pari a piperacillina g 2, la fiala solvente 4 ml (per esclusivo uso intramuscolare) contiene: Lidocaina cloridrato, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Infezioni gravi del rene e delle vie genito-urinarie; infezioni acute e croniche delle vie respiratorie; infezioni ginecologiche e della cavità addominale; infezioni sistemiche e setticemie; infezioni della pelle e dei tessuti molli; profilassi perioperatoria.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto NCR n. 366/1997 del 29 luglio 1997

Specialità medicinale: COLESTID nella forma e confezione: 30 bustine da 7,5 g granuli aromatizzati (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Società Pharmacia & Upjohn p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via R. Koch, n. 1.2, codice fiscale n. 07089990159.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sarà effettuata dalla Pharmacia & Upjohn Ltd. nello stabilimento sito in Crawley - West Sussex, Fleming Way (Gran Bretagna).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 bustine da 7,5 g granuli aromatizzati;

A.I.C. n. 026631034 (in base 10) 0TDQVU (in base 32);

Classe: «C».

Composizione: una bustina granuli aromatizzati da 7,5 g contiene:

principio attivo: colestipolo cloridrato g 5;

eccipienti: glicerolo, acido citrico, metilcellulosa (15 cps), mannitolo, aroma arancio, beta-carotene, aspartame, maltolo, etilvanillina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Colestid» è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta per la riduzione di elevati livelli di colesterolo sierico in pazienti con ipercolesterolemia primitiva (elevati livelli di lipoproteine a bassa densità - colesterolo LDL), i quali non rispondono adeguatamente alla dieta.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 372/1997 del 29 luglio 1997

Specialità medicinale: TILCOTIL nella forma e confezione: «40 fiale» 2 fiale liof. da 40 mg + 2 fiale solvente (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante n. 11, codice fiscale n. 00747170157.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sarà effettuata dalla Sigma Tau S.p.a. presso lo stabilimento sito in Pomezia, via Pontina Km. 30,400. La produzione e il controllo delle fiale solvente (acqua distillata) possono essere effettuate anche dalla Produits Roche S.A. presso lo stabilimento sito in Fontenaysous-Bois (Val-de-Marne), 59 rue Pasteur (Francia).

Le operazioni terminali di confezionamento e i relativi controlli, possono essere effettuati anche dalla società titolare dell'A.I.C. negli stabilimenti farmaceutici siti in Milano, piazza Durante n. 11 e in Segrate (Milano), via Morelli n. 2.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«40 fiale» 2 fiale liof. da 40 mg + 2 fiale solvente;

A.I.C. n. 026758110 (in base 10) 0TJLYY (in base 32);

classe: «C».

Composizione: una fiala di liofilizzato contiene:

principio attivo: teonoxicam 40 mg;

eccipienti: mannite, sodio idrossido, trometamolo, acido ascorbico, sodio edetato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti). Ogni fiala solvente contiene acqua p.p.i. 2 ml.

Indicazioni terapeudiche: trattamento sintomatico di affezioni reumatiche, infiammatorie e degenerative. La formulazione fiale è particolarmente indicata nel trattamento sintomatico degli episodi dolorosi acuti in atto nel corso di affezioni infiammatorie dell'apparato muscolo scheletrico.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A7282

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 17 settembre 1997

Dollaro USA	1730,28
ECU	1912,82
Marco tedesco	975,91
Franco francese	290,46
Lira sterlina	2765,33
Fiorino olandese	866,61
Franco belga	47,295
Peseta spagnola	11,564
Corona danese	256,34
Lira irlandese	2586,42
Dracma greca	6,178
Escudo portoghese	9,601
Dollaro canadese	1246,69
Yen giapponese	14,377
Franco svizzero	1186,26
Scellino austriaco	138,68
Corona norvegese	238,58
Corona svedese	226,51
Marco finlandese	325,27
Dollaro australiano	1243,55

97A7329

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti relativi a concessioni minerarie

Con decreto ministriale 10 luglio 1997 la concessione mineraria per anidride carbonica denominata «Lete», sita nel comune di Pratella (Caserta), di cui è titolare la società Mancone Gas, con sede legale in Pratella (Caserta), è rinnovata per la durata di anni dieci a decorrere dal 20 settembre 1996.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1997 è accettata la rinuncia della Società mineraria Campiano S.p.a., con sede in Massa Marittima (Grosseto), alla concessione mineraria per pirite, calcopirite e solfuri associati denominata «Montieri» sita nel territorio dei comuni di Montieri e Massa Marittima (Grosseto).

97A7267

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla circolare dell'Ufficio italiano dei cambi 22 agosto 1997 concernente: «Istruzioni per la produzione delle segnalazioni di operazioni da parte degli intermediari finanziari e creditizi ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge 5 luglio 1991, n. 197, come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1997).

Nel titolo della circolare citata in epigrafe, riportato sia a pag. 2 del sommario che a pag. 15, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «Istruzioni per la produzione delle segnalazioni di operazioni da parte degli intermediari finanziari e creditizi ai sensi degli articoli *33* e seguenti del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge 5 luglio 1991, n. 197, come *modificata* dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.», leggasi: «Istruzioni per la produzione delle segnalazioni di operazioni da parte degli intermediari finanziari e creditizi ai sensi degli articoli *3* e seguenti del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge 5 luglio 1991, n. 197, come *modificato* dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.»; inoltre, all'ultimo comma del punto 7 riportato a pag. 22, prima colonna, dove è scritto: «Si fa altresì presente che per "paesi caratterizzati da regimi fiscali privilegiati" si intendono quelli indicati *nell'art. 3 del* decreto del *Ministero* delle finanze del 24 aprile 1992 (*Gazzetta Ufficiale* 6 maggio 1992 - serie generale - n. 104).», leggasi: «Si fa altresì presente che per "paesi caratterizzati da regimi fiscali privilegiati" si intendono quelli indicati *nel* decreto del *Ministro* delle finanze del 24 aprile 1992 (*Gazzetta Ufficiale* 6 maggio 1992 - serie generale - n. 104.».

97A7284

Comunicato relativo all'avviso dell'Università di Pavia concernente: «Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 197 del 25 agosto 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 45, seconda colonna, dove è scritto: «settore scientifico disciplinare: N0X "Istituzione di diritto pubblico", disciplina "*Istruzione* di diritto pubblico".», leggasi: «settore scientifico disciplinare: N09X "Istituzione di diritto pubblico", disciplina "*Istituzione* di diritto pubblico".».

97A7285

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. **440.000**
- semestrale ... L. **250.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. **360.000**
- semestrale ... L. **200.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. **100.000**
- semestrale ... L. **60.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. **92.500**
- semestrale ... L. **60.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. **236.000**
- semestrale ... L. **130.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. **92.000**
- semestrale ... L. **59.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. **231.000**
- semestrale ... L. **126.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. **950.000**
- semestrale ... L. **514.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ... L. **850.000**
- semestrale ... L. **450.000**

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**140.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**91.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**410.000**
Abbonamento semestrale	L.	**245.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189